

## CCLXVI.

## 2ª TORNATA DI SABATO 19 LUGLIO 1879

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Dichiarazioni dei deputati Bonghi, Genala e De Saint-Bon sul voto che avrebbero emesso se presenti alla votazione sulla tassa del macinato. = Approvazione del processo verbale della tornata pomeridiana del giorno precedente. = Congedi. = Domanda per procedere contro il deputato Cavallotti per reati di duello, trasmessa agli uffici. = Dono di libri offerto alla biblioteca della Camera dal deputato Papadopoli. = Ringraziamento del Presidente della Camera per il nuovo attestato di fiducia ricevuto nell'atto di non aver accettate le sue dimissioni. = Differimento di due interrogazioni del deputato Bertani, e di altra del deputato Panattoni. = Presentazione delle relazioni sui seguenti disegni di legge: Modificazioni alla legge 7 luglio 1876 per la reintegrazione nei gradi militari di chi li perdè per causa politica, ecc., rimandato dal Senato, e dichiarato di urgenza; Modificazioni alle leggi sulle concessioni governative; Perequazione dell'imposta fondiaria del compartimento modenese; Riordinamento della privativa del lotto. = Il ministro delle finanze, Grimaldi, presenta la relazione per l'anno 1878 della Commissione di sindacato per l'Asse ecclesiastico. = Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla tassa sulla fabbricazione degli spiriti, sospesa all'articolo 14 — Il deputato Incagnoli, relatore, dichiara che la Commissione, accettando l'inchiesta vinicola, propone intanto di richiamare in vigore l'articolo 7 della legge 1870 sugli spiriti — Raccomandazione del deputato Cancellieri, perchè nel regolamento da pubblicarsi si accordi una dilazione pel pagamento della tassa a quei proprietari che trasformano il vino guasto in alcool — Proposta del deputato Nervo affinché l'esenzione dalla tassa, fissata dalla legge 1870 a 50 litri, si estenda a 100 — Preghiera del deputato Chiaves al deputato Nervo perchè ritiri tale proposta — Il deputato Luzzatti propone un'aggiunta all'articolo 14, e difende il concetto dal quale essa è informato — Il deputato Nervo appoggia la proposta del deputato Luzzatti, e prega la Camera di prenderla in considerazione — Il ministro delle finanze, Grimaldi, risponde alle proposte fatte dai precedenti oratori, ed espone gli intendimenti del Governo sulle medesime — Il deputato Luzzatti parla per un fatto personale — Il deputato Sella espone l'avviso della Commissione relativamente alla proposta del deputato Luzzatti, esortandolo a ritirarla ed aspettare l'esito dell'inchiesta già decretata dalla Camera; fa quindi altre considerazioni in risposta alle osservazioni fatte dai precedenti oratori — Brevi parole del deputato Depretis per fare una dichiarazione — Osservazioni del ministro delle finanze — Replica del deputato Sella — Dichiarazioni del Presidente riguardo alla discussione — Breve replica del deputato Sella — I deputati Luzzatti e Nervo ritirano gli emendamenti da loro proposti — Nuove dichiarazioni del Presidente riguardo alla discussione — È approvato l'articolo 21 con un emendamento — È approvato l'ordine del giorno proposto dalla Commissione — Parlano per fatti personali i deputati Luzzatti e Branca — Il deputato Incagnoli, relatore, parla per fare una dichiarazione — Altre dichiarazioni del Presidente riguardo alla discussione — L'articolo 14 rimane sospeso — I deputati Delle Favare e Damiani parlano sull'articolo 15 — Il deputato Nervo svolge un suo emendamento — Osservazioni dei deputati Incagnoli e Damiani, e del ministro delle finanze — Considerazioni dei deputati Sella e Nervo — È approvato un emendamento proposto dal deputato Nervo — Altre considerazioni dei deputati Sella e Damiani e del ministro delle finanze — Il deputato Sella parla per fare una dichiarazione — Osservazioni del deputato Nervo — Dichiarazioni del ministro delle finanze — Replica del deputato Sella — Risposta del ministro delle finanze — Il deputato Sella aggiunge ancora brevi osservazioni, alle quali risponde il ministro delle finanze — Considerazioni del deputato Allievi, alle quali risponde il ministro*

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

delle finanze — Dichiarazioni del Presidente della Commissione, del ministro delle finanze e del deputato Allievi — L'articolo 15 è approvato — Anche l'articolo 17, divenuto 16, è approvato — Sull'articolo 17 parlano i deputati Mussi e Dell'Angelo, il ministro delle finanze ed il relatore della Commissione — L'articolo 17 è approvato con un'aggiunta proposta dal deputato Dell'Angelo — Si approva anche l'articolo 18 e l'articolo 19. = Si passa alla discussione del secondo disegno di legge — Considerazioni del deputato Cancellieri — Risposta del deputato Sella — La prima parte di un articolo proposto dal deputato Cancellieri è approvata — Si procede alla votazione nominale sulla seconda parte di detto articolo — Si proclama l'esito di detta votazione — L'articolo 1 del secondo disegno di legge è approvato, e quindi l'articolo proposto dal deputato Cancellieri, divenuto articolo 2 del disegno di legge. = I deputati Minghetti e Luzzatti presentano un disegno di legge di cui sono iniziatori. = Annunzio di una domanda d'interrogazione del deputato Panattoni al ministro guardasigilli. = Annunzio di un'altra domanda d'interrogazione dei deputati Sani e Compans al ministro della guerra. = Su alcune elezioni pendenti parla il deputato Indelli. = Il deputato Depretis parla brevemente sull'ordine del giorno.

La seduta è aperta alle ore 2 10.

Del Giudice, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana precedente, il quale è approvato.

#### DICHIARAZIONI SUL PROCESSO VERBALE.

BONGHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

BONGHI. Dichiaro che se motivi superiori alla mia volontà ed indeclinabili non mi avessero impedito di assistere alla tornata di ieri, avrei votato per la legge abolitiva della tassa sui cereali inferiori, e contro la legge che diminuisce d'un quarto la tassa sul grano, a cominciare dal 1° luglio 1880, e decreta l'abolizione totale della tassa stessa per il 1884.

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto di questa sua dichiarazione nel processo verbale.

GENALA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Genala ha facoltà di parlare sul processo verbale.

GENALA. Se la Commissione liquidatrice dei debiti di Firenze non mi avesse trattenuto ieri lontano dalla Camera, io avrei votato in favore dell'abolizione tanto del secondo palmento, quanto del quarto sui cereali superiori e per l'abolizione totale della tassa di macinazione.

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto anche della dichiarazione dell'onorevole Genala.

DE SAINT-BON. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole De Saint-Bon ha facoltà di parlare.

DE SAINT-BON. Io dichiaro che se fossi stato avvisato a domicilio, come io sperava che dovesse farsi, mi sarei trovato presente alla seduta di ieri, ed avrei votato per l'abolizione del secondo pal-

mento nel senso di non accettare nessun conflitto col Senato.

PRESIDENTE. Sarà pure tenuto conto della dichiarazione dell'onorevole De Saint-Bon.

Mi permette poi di far conoscere all'onorevole De Saint-Bon che la Presidenza si è fatta un dovere di avvertire a domicilio tutti i deputati coi mezzi consueti, cioè telegrafando a tutti quanti i prefetti e sotto-prefetti perchè avvicassero i deputati residenti nella loro circoscrizione che pel giorno 17 era convocata la Camera.

DE SAINT-BON. Non ho inteso certamente di fare nessun appunto alla Presidenza; io solo volevo far notare che a quelle consuetudini il prefetto per me non si è attenuto, e che questa è la ragione per la quale ieri non sono intervenuto alla Camera e non ho potuto rispondere all'appello.

PRESIDENTE. A me basta di aver scagionato la Presidenza, la quale ha seguito la solita consuetudine.

Intanto, se non vi sono osservazioni, il processo verbale s'intenderà approvato.

(È approvato.)

#### ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di famiglia: Isolani, di giorni 15; Spalletti, di 20; Rizzardi, di 6; Ungaro, di 6; Arrigossi, di 6; Lolli, di 5.

Per motivi di salute: Lucca, di giorni 8; Marolda-Petilli, di 10; Fratellini, di 10; Rossi, di 15; Guarini, di 15; Miani, di 12.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

È giunta alla Presidenza la seguente comunicazione del ministro guardasigilli:

« Adempio il dovere di mandare all'E. V. la do-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

manda del procuratore del Re di Bologna, con la quale, giusta l'articolo 45 dello Statuto, chiede a codesta onorevole Camera il permesso di procedere contro il deputato signor Felice Cavallotti, imputato di tre reati di duello. (Oh! oh! a sinistra)

« Piaccia all'E. V. di sottoporre alla deliberazione dell'onorevole Camera la domanda anzidetta, col volume degli atti finora raccolti, ed alla presente allegati, dei quali attenderò a suo tempo la restituzione. »

La domanda di procedere contro l'onorevole Cavallotti sarà stampata e inviata agli uffici.

Dall'onorevole nostro collega Papadopoli è giunta la seguente lettera :

« Mi pregio di fare omaggio alla biblioteca della Camera di alcune pubblicazioni delle quali unisco l'elenco. Alcune di queste (non certo quelle che hanno il mio nome) presentano indubbia importanza per gli studiosi, e sotto questo punto di vista spero che i miei onorevoli colleghi vorranno accogliere con benevolenza questo mio omaggio.

« Prego considerarmi con profonda stima

« Suo devotissimo collega

« N. Papadopoli. »

Leggo l'elenco delle pubblicazioni :

Di sei statuette d'illustri italiani fatte da B. Ferrari ed Antonio Papadopoli, lettera di P. Giordani;  
Relazione del Congresso di Münster del cavaliere Alvisse Contarini;

San Polo nel Trevigiano, cenni storici di L. Dall'Aste;

Di alcune monete veneziane per Candia, di N. Papadopoli;

Monete inedite delle zecche minori Gonzaga, esistenti nella raccolta Papadopoli.

Si prende atto delle opere che l'onorevole Papadopoli dona alla Camera.

Se la Camera crede, io, tenuto conto del pregio speciale di questo dono, farei un ringraziamento speciale, a nome della Camera, all'onorevole nostro collega Papadopoli.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. È assentito.

(Il presidente si alza in piedi)

Onorevoli colleghi! La nuova attestazione di stima e di onore che avete ieri voluto concedermi, non accettando le mie dimissioni, e le parole eccedenti ogni merito dalle quali fu preceduta questa deliberazione, mi hanno toccato profondamente il cuore. Esse invero a me, che già troppo avete avvezzato alle manifestazioni della vostra benevolenza, esse a me dimostrano che voi giudicaste non aver io risparmiato fatica nel disimpegnare il mio mandato; esse mi dimostrano che quand'anche io non fossi stato

pari all'altezza del medesimo, voi, indulgenti sempre scusaste la povertà dell'ingegno, non accusaste la rettitudine dell'animo (*Bravo! Bene!*); esse mi dimostrano che io non fallii nè a voi, nè a me, nè alla mia missione. (*Bravo! — Applausi*)

Però io sento in pari tempo che nè splendore di frasi, nè egregie opere, di cui non sono capace, non basterebbero a significarvi la mia antica devozione, la mia antica e nuovissima riconoscenza, onde con l'animo turbato dalla commozione degli affetti, io vi dico, con povera parola, che sono tutto cosa vostra. (*Bravo! — Applausi prolungati*)

A voi solo, o colleghi, alla vostra indulgenza dovetti e devo un mandato, il quale riassume in sè la rappresentanza degli eletti della nazione. A voi, alla vostra grazia io devo un mandato, davanti alla cui importanza vien meno ogni autorevolezza, davanti alla cui altezza è basso ogni merito. (*Benissimo!*) A voi io dovetti e dovrò, se mi sarà dato, guidare con vostra soddisfazione le vostre deliberazioni.

Educato alla scuola del dovere, sprezzo ogni disagio, e per quanto sia grave la responsabilità che io riassumo, risalgo questo seggio con quella franchezza di propositi, che voi già conoscete; con quella tenacità di volere la quale trae lena e vigore dall'aver conosciuto, misurato, valutato l'importanza del mandato, con quella fede la quale è suscitata ed avvalorata dalla vostra fiducia. (*Bravo!*)

Se la vostra grazia, se la vostra indulgenza, se la vostra fiducia non mi verranno meno, oh! state certi, onorevoli colleghi, che per mia colpa non sarà recato detrimento al prestigio delle istituzioni, nè menomata l'autorità della quale oggi nuovamente mi rivestite. (*Applausi*)

Onorevoli colleghi, nell'aspro e faticoso cammino, che novellamente riprendiamo insieme, vi supplico, ci agitano l'animo soltanto le patriottiche e fruttuose emulazioni. Non chiudiamo gli occhi alla grave responsabilità che incombe a coloro, cui è affidata la tutela degli interessi nazionali; non chiudiamo gli orecchi ai desiderii, alle speranze, ai voti, ai bisogni che per ogni dove ci incalzano, ci accerchiano, ci premono. (*Benissimo!*) Il solo, il puro, il sacro amore della patria ci guidi e ci aproni!

Allora; ma allora soltanto, si dirà che se a noi, succeduti ai fondatori della unità italiana, non toccò in sorte un'opera tanto gloriosa, noi non fummo impari a questa più modesta ma non meno difficile, più lenta ma non meno efficace che ci appartiene, di accrescere con prudente operosità e con energica saggezza la prosperità della nazione, alla quale sono sicuro baluardo la lealtà del Re valo-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

roso, la volontà ed i sacrifici del popolo italiano. (*Bene! Bravo! — Applausi vivissimi*)

**PRESIDENTE.** Essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, do lettura di una domanda d'interrogazione a lui rivolta. (*Oh! oh!*)

È una interrogazione dell'onorevole Bertani ed altri colleghi. Egli essendo assente perchè occupato in una Commissione parlamentare, non ha potuto svolgerla nella discussione del bilancio dell'interno. E la seguente:

« I sottoscritti chiedono urgentemente di interpellare l'onorevole ministro dell'interno, circa la strana teoria e la nuovissima offesa recata al diritto di riunione dal prefetto di Pavia, vietando il comizio popolare che era colà indetto pel dì 28 giugno prossimo passato. »

A. Bertani, Marcora, Maiocchi, Ronchetti Scipione, Cadenazzi, Aporti, Fabbrici, Capponi, Mussi, Cavallotti.

Domando all'onorevole ministro se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

*Voce.* L'ha ritirata.

**PRESIDENTE.** L'ha ripresentata.

**VILLA, ministro dell'interno.** Io sono agli ordini della Camera, ma faccio osservare agli onorevoli interpellanti che le questioni alle quali la loro interrogazione accenna, sono così gravi e così ampie, che forse il tempo non ci permetterebbe di svolgerle nel modo che sarebbe certo da loro desiderato. Mi parrebbe quindi opportuno che questa interpellanza fosse rimandata alla discussione del bilancio. Tuttavia, ripeto, io mi rimetto alle decisioni della Camera.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bertani, come Ella ha udito, l'onorevole ministro propone che lo svolgimento della sua interpellanza sia rimandato al bilancio dell'interno. (*No! no!*)

*Una voce.* Di quale?

**PRESIDENTE.** Dell'anno venturo. (*ilarità*) Quello di prima previsione. (*Mormorio all'estrema sinistra*)

**BERTANI.** Io ho insistito a ripresentare oggi stesso la mia interrogazione, perchè la riconosceva urgente. Certamente non credeva di vederla rinviata a sei mesi, o almeno a tre o quattro mesi di dilazione. Del resto, lo svolgimento non inquieterà il Ministero, nè occuperà per molto tempo la Camera. Quindi, come ha detto l'onorevole ministro, io sono a disposizione sua e della Camera. (*No! no!*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Bertani, che proposta fa Ella?

**BERTANI.** Che mi si permetta di svolgere domattina la mia interrogazione.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Bertani propone che domani mattina... (*Rumori*)

**TOSCANELLI.** Che che!

**PRESIDENTE.** Voteranno contro.

L'onorevole Bertani ha proposto che domani nella seduta antimeridiana piaccia alla Camera di ascoltare lo svolgimento della interpellanza sua e dei sei colleghi suoi e nostri. Coloro che approvano la proposta Bertani sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta Bertani è respinta.)

Ora metterò ai voti la proposta dell'onorevole ministro pel rinvio di questa interpellanza al bilancio di prima previsione dell'interno.

(Dopo prova e controprova questa proposta è accettata.)

Prego di più l'onorevole ministro dell'interno di volere annunziare un'altra domanda d'interrogazione dell'onorevole Bertani all'onorevole presidente del Consiglio, il quale oggi non può intervenire perchè è costretto al letto. (*Oh!*)

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio circa alcune consuetudini del Governo nel designare deputati come membri di Commissioni governative. »

*Voci.* Di chi è?

**PRESIDENTE.** Ho detto dell'onorevole Bertani.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Non mancherò di dare comunicazione al presidente del Consiglio di quest'interrogazione e di riferirne la risposta nella prossima seduta.

**PRESIDENTE.** Si stabilirà in altra seduta quando debba aver luogo lo svolgimento di quest'altra interrogazione. (*Si ride*)

Finalmente v'è un'altra domanda d'interrogazione dell'onorevole Panattoni:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia intorno a modificazioni portate al testo deliberato dalla Camera nella pubblicazione della legge sul riordinamento del notariato. » (*Oh!*)

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Annunzierò all'onorevole ministro di grazia e giustizia la domanda d'interrogazione dell'onorevole Panattoni, e mi riservo di dare la risposta.

**PRESIDENTE.** Onorevole Panattoni...

**PANATTONI.** Credo che l'onorevole Maurogò nato, che presiedeva la seduta di stamani, possa testimoniare che il ministro di grazia e giustizia, in un colloquio particolare, ha accettato di porre all'ordine del giorno della seduta di domattina la mia interrogazione. (*Rumori*)

Perdonino...

**PRESIDENTE.** Continui, la prego. (*Rumori*)

**PANATTONI.** Siete gli uomini dei rumori..

*Voci.* Lasciate parlare.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

**PRESIDENTE.** Parli, onorevole Panattoni.

**PANATTONI.** La questione non è poi di tale natura da poter intrattenere a lungo la Camera. È una questione urgente e sulla quale occorre che il ministro si pronunzi. Ed io credo che se domattina il ministro venisse, egli ne accetterebbe, seduta stante, la discussione.

Non ho altro da dire.

**PRESIDENTE.** Perfettamente: se verrà oggi il ministro, io rileggerò la sua interrogazione, ed il ministro dirà pubblicamente quel ch'Ella afferma che le disse confidenzialmente, e dichiarerà se domani mattina, od in altro giorno, vorrà udire lo svolgimento di questa sua interrogazione.

L'onorevole Maurogònato ha facoltà di parlare.

**MAUROGÒNATO.** Confermo che quanto ha detto l'onorevole Panattoni è perfettamente esatto.

#### PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Costantini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**COSTANTINI, relatore.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul disegno di legge concernente le modificazioni alla legge 7 luglio 1876 per la reintegrazione dei gradi militari a coloro che li perdettero per causa politica, e pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia. (V. *Stampato*, n° 52-C.)

**BERTANI AGOSTINO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Aggiungo che questo disegno di legge ci è rimandato dal Senato.

L'onorevole Bertani ha facoltà di parlare.

**BERTANI AGOSTINO.** Siccome si tratta di una legge che viene trascinata già da tre anni, e che ci è rimandata dal Senato, spero che la Camera non avrà difficoltà che sia la discussione di questo disegno di legge dichiarata d'urgenza.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

(È accordata.)

Invito ora l'onorevole Di Carpegna a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

*Una voce al centro.* Anche questa sarà dichiarata d'urgenza. (*Segni d'impazienza — Voci.* Oh! oh!)

**BERTANI AGOSTINO.** Io ho parlato per zelo ed amor di patria.

**DI CARPEGNA, relatore.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul di-

segno di legge concernente modificazioni alla legge sulle concessioni governative.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Invito pure l'onorevole Ronchetti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**RONCHETTI, relatore.** Mi onoro di presentare la relazione della Commissione sul disegno di legge proposto dall'onorevole ministro delle finanze sulla perequazione dell'imposta fondiaria del compartimento modenese. (V. *Stampato*, n° 600-A.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà pure stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Di Pisa a venire alla tribuna per presentare una relazione.

**DI PISA, relatore.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione pel disegno di legge sul riordinamento della privativa del lotto. (V. *Stampato*, n° 208-A.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

L'onorevole Bertani ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

**BERTANI.** Si è testè presentata la relazione sopra un disegno di legge, già votato dalla Camera, che ci venne rinviato dal Senato. Questa proposta di legge ha un carattere d'urgenza, e siccome credo che non incontrerà discussione, pregherei la Camera di porla all'ordine del giorno di domani.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bertani, non è ancora stampata.

Si porrà all'ordine del giorno appena stampata.

**BERTANI.** Si ponga all'ordine del giorno appena stampata, poichè sono tre anni che si aspetta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bertani propone che la proposta di legge per modificazioni alla legge 7 luglio 1876, la cui relazione fu testè presentata dall'onorevole Costantini, venga posta all'ordine del giorno appena sia stampata.

Sarà quindi posta all'ordine del giorno di domani, se sarà stampata d'oggi.

Qualora non sorgano obiezioni, questo disegno di legge verrà posto, appena stampato, all'ordine del giorno.

(Rimane così stabilito.)

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare per presentare una relazione.

**GRIMALDI, ministro delle finanze.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione di sindacato dell'anno 1878 dell'Asse ecclesiastico.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

## SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI INTORNO ALLA TASSA DI FABBRICAZIONE DEGLI SPIRITI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge per disposizioni intorno alla tassa di fabbricazione degli spiriti.

Nella seduta antimeridiana del 3 luglio, la Camera approvò i 13 primi articoli di questo disegno di legge. All'articolo 14, un emendamento, proposto dagli onorevoli Damiani, Chiaves e Bordonaro, fu mandato alla Commissione perchè ne riferisse alla Camera.

Fu pure trasmessa alla Commissione la proposta di un articolo transitorio fatta dall'onorevole Cancellieri, il quale desiderava che la medesima fosse discussa e votata prima che si venisse ai voti sull'articolo 14.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**INCAGNOLI, relatore.** La Commissione essendosi radunata, ed avendo inteso le osservazioni dell'onorevole ministro delle finanze, credette opportuno di chiamare nel suo seno anche l'onorevole Chiaves, il quale aveva proposto una modificazione all'articolo 13 che era di molta importanza.

La proposta dell'onorevole Chiaves in parte era in armonia con quanto aveva proposto l'onorevole Bordonaro, ed in parte anche a quanto aveva proposto l'onorevole Lanza.

Le loro proposte erano dirette a trovar modo perchè coloro i quali distillano il vino per uso della propria industria siano esentati dalla tassa che questa legge è per imporre. La proposta era certamente molto grave, perchè interessava una delle più importanti industrie italiane, cioè l'industria del vino. Pertanto nel seno della Commissione si discusse molto, e scersero molti dubbi, se dovesse adottarsi come massima generale il principio dell'esenzione assoluta per i privati proprietari che nei propri fondi si occupano della fabbricazione degli alcool, attesochè si considerasse come potrebbero seguire delle conseguenze dannose all'applicazione della tassa che oggi si propone con questa legge.

Questo sistema fu già approvato ed introdotto in Francia e si è verificato che anche in quel paese apportò molte difficoltà all'erario, poichè dal giorno in cui fu data facoltà ai viticoltori di potere intraprendere la distillazione degli alcool, esentandoli dalla tassa, fu notato in breve tempo un grande aumento in questa specie di fabbricazione, cosicchè l'erario ne fu scosso e sorsero dei gravi dubbi sulle sorti della tassa sugli alcool. Allora si giudicò ne-

cessario di adottare misure più rigorose, ed oggi la legge francese ha un grande mezzo per premunirsi dalla frode nella stima di una rigorosa tassa di circolazione.

In Francia non è possibile che gli spiriti possano circolare senza essere accompagnati da bollette, le quali comprovino che sono quelli stessi che hanno già pagata una tassa.

Si è visto dunque che l'esenzione generale per i proprietari in Italia sarebbe impossibile. Si è anche considerato che nell'applicare il *drawback*, cioè la restituzione del dazio, tutte le volte che i nostri alcool si esportano, sia direttamente, sia indirettamente, per mezzo dei vini o altri liquori che sono stati conciatati coll'alcool, ne verrebbe la più grande confusione a danno dell'erario, perchè non si potrebbe rilevare se quei vini, i quali vanno ad esportarsi, si fossero accomodati coll'alcool, che già avesse pagato la tassa allo Stato, ovvero con alcool il quale provenisse da queste distillerie private.

Il sistema sulla restituzione del dazio che si applica tra noi è questo: è fatta una stima preventiva della forza alcoolica che hanno i vini secondo le varie regioni d'Italia. Così, per esempio, i vini di Piemonte si stimano d'una determinata forza, i vini della Campania d'un'altra, i vini calabresi d'un'altra forza, i vini siciliani ancora d'un'altra.

Quando questi vini, secondo le provenienze, si presentano agli uffici doganali per l'esportazione, allora, saggiandoli, si vede di quanti gradi è stata alcoolizzata la massa che si esporta, e così si fa una restituzione di dazio all'esportatore, tenuta ragione del luogo donde i vini movevano. Per esempio, i vini di Sicilia, i quali sono stimati per 15 gradi, se alla pruova riuscissero di 25 gradi alcoolici, la restituzione sarà computata sopra 10 gradi.

Ora, posto questo nostro sistema della restituzione del dazio, ne verrebbe il più grave inconveniente circa il poter conoscere se i vini furono alcoolizzati per mezzo di alcool che abbia pagata la tassa allo Stato, ovvero per mezzo dei vini i quali si sono alcoolizzati nei propri fondi. Queste difficoltà sono parse gravissime alla Commissione; ma d'altro lato si è pur visto che l'industria italiana certamente reclama delle difese; che a questa industria bisogna provvedere perchè sia incoraggiata, anzichè non sia avvilita in quel modo che oggi si trova.

L'onorevole Luzzatti, l'altro giorno che noi discutemmo questa legge, faceva osservare alla Camera quanto potrebbe essere lo svolgimento e il progresso della industria enologica in Italia, se non le fosse di ostacolo il nostro sistema legislativo vigente. Si è deplorato da tutti come le vinacce siano

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

abbandonate e lasciate nei letamai, mentre potrebbero arrecare di molto giovamento alla produzione nazionale.

In conseguenza la Commissione ha riconosciuto di quanta importanza sarebbe l'escogitare qualche modo per provvedere ancora a questo. Si è quindi sempre meglio convinta della necessità di divenire ad una inchiesta, la quale farebbe rilevare quali siano le condizioni di questa industria in Italia; quali siano le pratiche più convenienti che potrebbero adottarsi perchè la industria fosse incoraggiata, senza che il pubblico erario ne risentisse detrimento. Ed è allora che veramente si potrà formare una legge compiuta, quale oggi si desidera. La Commissione si vede costretta a confessare che essa viene innanzi alla Camera sprovvista in questo momento di tutte le cognizioni che sarebbero state di grandissima importanza per questa legge, la quale del resto è sorta improvvisa e mingherlina per non trattare d'altro che di un aumento da 30 a 60 lire della tassa sugli alcool.

In conseguenza non vediamo presentemente altro rimedio fuorchè adottare in via provvisoria quel sistema che ci pare il migliore, e prepararci perchè possa in un tempo prossimo stabilirsi uno definitivo. Il principio di esentare l'alcool che si lavora nei propri fondi, vale a dire di difendere l'industria enologica in modo che non sia oppressa dalle vessazioni fiscali, si era riconosciuto fino dal 1870, quando reggendo l'onorevole Sella il Ministero delle finanze, la prima volta fu promulgata la legge che poneva un'imposta sull'alcool. In quella legge vi era un articolo 7 così composto :

« Non è dovuta imposta da coloro che, non esercitando un commercio qualsiasi di prodotti alcoolici, estraggono acquavite da materie dei propri fondi per esclusivo uso particolare, ed in quantità non superiore ad un mezzo ettolitro all'anno. »

Ora la Commissione in questo momento non ha visto di poter fare cosa migliore per riparare in parte a quei danni che si temono, e per provvedere in qualche maniera all'incremento dell'industria enologica, che di richiamare anche in vigore questo articolo della legge del 70 che sarebbe stato abbandonato. Con questo sistema si viene in certo modo a dare una sufficiente guarentigia ai proprietari dei fondi, di poter esercitare entro certi limiti discreti la loro industria senza essere vessati dagli agenti fiscali. Questa è la proposta che la Commissione viene a fare alla Camera, cosicchè essa viene a proporre un'aggiunta all'articolo 21, dove oltre al dire che restano in vigore le disposizioni non derogate dalla presente legge, aggiunge ancora : ed è richiamato in vigore l'articolo 7 della legge 11 agosto

1870. Questo è per rispondere a quelle obiezioni ed a quelle proposte che si erano fatte da parecchi onorevoli deputati in una delle passate sedute.

L'onorevole Bordonaro, che oggi non è presente, faceva una proposta alquanto diversa. Egli proponeva, non già questa speciale particolare esenzione, ma proponeva che tutti coloro i quali esercitassero la fabbricazione e l'estrazione dell'alcool dalle materie dei propri fondi pagassero la tassa solo per una metà.

Ma è facile il riflettere che non sarebbe possibile oggi questo sistema, perchè forse, anzi certamente, comprometterebbe la nostra convenzione internazionale coll'Austria-Ungheria; quindi non può farsi luogo alla proposta dell'onorevole Bordonaro.

L'onorevole Cancellieri, che con molta competenza e con lungo ragionamento si è occupato della estrazione dell'alcool considerata in relazione alla questione industriale, fece molto gravi considerazioni, ma ad una principalmente ho bisogno di rispondere, ed esporre quale sia stato sopra di essa il parere della Commissione.

L'onorevole Cancellieri faceva osservare, come non debba prendersi in considerazione soltanto l'estrazione dell'alcool dalla vinaccia, la quale estrazione, considerata nei fondi rispettivi di ciascun possidente, non può arrivare a misura molto grande, ma poco più, poco meno, si può rimanere a quella discreta quantità che venne contemplata dall'articolo 3 della legge del 1870; egli faceva osservare che talora intere partite di vino possono guastarsi, e non altrimenti essere utilizzate che mediante la distillazione, sia quando il vino abbia subito tale alterazione da non essere più potabile, sia ancora in certe occasioni, come io ho verificato nella Campania e nella Capitanata, che l'abbondanza del vino sia stata tanta, ed il prezzo così vile, da divenire più conveniente per i produttori di distillarlo ricavandone l'alcool, anzichè metterlo in vendita come vino, quando questo caso avvenga, o signori, è grave l'obiezione che faceva l'onorevole Cancellieri; voi imponete, egli disse, una tassa di 60 lire l'ettolitro, e come volete che un possidente, il quale non è un mercante di spiriti fornito di buona clientela, che non può il giorno dopo mettere in vendita la sua merce, ma deve aspettare il tempo opportuno per trovare a spacciarla, come voi pretendete che questo proprietario debba cavare di tasca molte centinaia, anzi migliaia di lire per soddisfare la tassa che gli viene imposta?

Quindi l'onorevole Cancellieri proponeva che si trovasse alcun modo, alcuna forma perchè in questa particolare contingenza, quando si trattasse proprio di produttori di alcool nei propri fondi, si desse il comodo di una dilazione al pagamento della tassa. Ma

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

la Commissione in questo momento, e come la legge è proposta, vede sempre più in questa obbiezione dell'onorevole Cancellieri il bisogno di procedere ad uno studio più particolare, più compiuto, più ordinato sopra questa materia di tanta importanza, ed allora escogitare alcun mezzo, forse qualche cosa di somigliante, a quanto si usa nei magazzini fiduciari cogli importatori di merci nelle dogane; ma non poteva essere il momento oggi di improvvisare e di ordinare un sistema sotto questo punto di vista. In conseguenza la Commissione, pur ritenendo la grave importanza di questa proposta dell'onorevole Cancellieri, crede che non sia proprio il tempo di introdurla nella legge presente; ma stima che il tempo opportuno sia quello non lontano, secondo la risoluzione proposta; cioè quando fra un altro semestre noi avremo avuto la relazione di quest'inchiesta che a buon diritto si giudica tanto necessaria; allora sarà il caso anche di prendere in considerazione l'importantissima proposta fatta dall'onorevole Cancellieri. Egli è perciò che la Commissione su questo rapporto non ha creduto di apportare innovazione alla legge proposta.

Dopo queste osservazioni non mi resterebbe che dar ragione di un'altra modificazione che è stata proposta all'articolo 16 dall'onorevole ministro; ma siccome questa troverà il posto suo quando verremo a trattare particolarmente di quell'articolo, così io mi riservo allora di esporre brevemente quali sono state le considerazioni per le quali il ministro ha proposto quell'aggiunta all'articolo 16.

Quindi finisco, riservandomi in ultimo di rispondere alle obbiezioni che per avventura venissero ancora sollevate dai nostri onorevoli colleghi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

**CANCELLIERI.** Io ringrazio la Commissione di aver preso in seria considerazione la proposta ch'ebbi l'onore di fare nella tornata del 3 luglio in corso, preoccupandomi di quella massa di vini guasti che talvolta rappresenta persino la totale produzione di un vigneto.

Dissi già, e piacemi ora ripetere, come debba essere doloroso il caso, per altro frequente, in cui un proprietario di vigne, dopo aver fatto tutte le spese di cultura per un anno, dopo aver raccolto e conservato il prodotto per 5, 6 ed anche 8 mesi, sia pesto alla fin fine nella dura alternativa o di buttar via i vini guasti non ricercati per commercio, o di sborsare ancora un forte capitale per l'anticipazione di una tassa assai fiscale che cade sopra la trasformazione del prodotto — vino in prodotto — alcool, il di cui valore sarà poi realizzabile in un tempo avvenire più o meno lontano.

La convenienza di provvedere in modo che i viticoltori non siano in quel caso obbligati ad anticipare la tassa è già riconosciuta dalla Commissione, la quale riconosce altresì la necessità di un provvedimento per il quale siano facultati i produttori di vini a pagare la tassa di fabbricazione degli spiriti di vino, quando abbiano realizzato, con la vendita o con l'uso dell'alcool, il valore del prodotto del loro suolo. Perciò non occorre che io faccia nuova raccomandazione alla Commissione in favore della mia proposta.

Colgo tuttavia questa occasione per rivolgere all'onorevole ministro una preghiera, e per fare nel tempo stesso una proposta alla Camera.

Nell'articolo 12 alla lettera *h* è detto che si determineranno per decreto reale « le discipline e le altre condizioni per la riscossione della tassa, per la vigilanza, per le contravvenzioni e per le pene da applicarsi. » Ora nulla vieta che nel regolamento da pubblicarsi con quel decreto reale, il ministro delle finanze, tenendo conto delle considerazioni esposte nella mia proposta e delle osservazioni favorevoli svolte dal relatore della Commissione, provveda in guisa che non si possano verificare gli inconvenienti da me lamentati, e dalla Commissione riconosciuti.

Le disposizioni del regolamento ben potranno assicurare il vantaggio dei viticoltori, senza pregiudizio della finanza. In fin dei conti la mia proposta non tende se non che a regolare il modo e l'epoca della percezione della tassa. Non propongo mica l'esenzione. Date agio, io dico, a pagarsi la tassa posticipatamente e quando sarà realizzato il valore degli alcool ottenuti mercè la distillazione dei propri vini.

Ho fiducia intanto che il signor ministro non sarà dissenziente, e che voglia prendere impegno acciocchè nel regolamento da pubblicarsi, e di cui si parla nell'articolo 12, sia provveduto in conformità alle idee che ho avuto l'onore di svolgere in questa tornata ed in quella del 3 luglio sopra ricordata.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

**NERVO.** Io ho chiesto di parlare per ringraziare l'onorevole Commissione, che abbia pensato di richiamare l'attenzione della Camera sui riguardi che meritano i proprietari vinicoli, i quali, con la legge del 1870, di cui fui relatore, furono già autorizzati a distillare sino a 50 litri di alcool senza pagamento di tassa.

Mi permettano gli onorevoli miei colleghi che io rammenti, come allora la Commissione proponeva che questa esonerazione si estendesse sino ad un



SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

ettolitro; ma l'onorevole ministro delle finanze d'allora (l'onorevole Sella, se ben ricordo), diè comunicazione di una nota [diplomatica di una potenza estera, la quale richiamava l'attenzione del Governo d'Italia sopra gli inconvenienti che potevano nascere dall'accordare questa esonerazione troppo larga ai nostri proprietari, i quali si sarebbero convertiti in tanti industriali, senza pagare la tassa.

La Camera credè di dovere entrare in questo ordine d'idee e limitò l'esenzione a 50 litri. Oggidì che i bisogni si fanno maggiormente sentire, oggidì che la crittogama continua a visitare i nostri vitigni; io credo che sarebbe molto utile il tornare all'idea della Commissione del 1870, e pregare la nostra Commissione, così benemerita per lo studio serio, prudente e analitico che fece di questa importante materia, di voler consentire che la esenzione sia estesa fino ad un ettolitro. Ed io appoggio questa mia proposta a questa osservazione, o signori, cioè che sarebbe a desiderarsi che le migliaia di proprietari piccoli che noi abbiamo in Italia, potessero applicarsi a questa modesta industria locale senza essere soggetti alle sevizie del fisco; imperocchè coi loro lambicchi, sovente preadamitici, potrebbero pur tuttavia distillare le cosiddette acquaviti che poi potrebbero vendere alle grandi distillerie che raffinano questo primo prodotto.

Ed allora il fisco potrebbe avvantaggiarsi di questo preliminare procedimento dei proprietari viticoli e tassare poi la produzione presso le grandi distillerie. Inoltre non si darebbe mezzo ai poveri proprietari di ricavare qualche risorsa da questa materia la quale, come ben disse testè l'onorevole Incagnoli, è in così vasta proporzione distribuita sul territorio italiano all'epoca delle vendemmie.

Quindi senza aggiungere altre considerazioni, poichè i momenti della Camera sono preziosi, io mi restringo a domandare all'onorevole Commissione se, in considerazione di queste poche osservazioni che ebbi l'onore di esporre, non sia nel suo intendimento, d'accordo col ministro delle finanze, per facilitare l'industria vinicola del paese, di estendere l'esenzione ad un ettolitro, considerando, mi permetto di replicare, che la tassa, che perderebbe su questo mezzo ettolitro di più, la riguadagnerebbe poi sulle grandi distillerie, dove essa verrebbe applicata con maggiore esattezza e con maggior lucro per il fisco.

CHIAVES. Io devo a mia volta rendere grazie alla Commissione dello studio che ella fece intorno all'emendamento che io aveva presentato giorni sono, e dell'onore fattomi coll'invitarmi nel suo seno a discutere questa materia. L'onorevole Commissione

ha creduto di risolvere la questione relativa al mio emendamento, proponendo, come vi ha detto testè l'onorevole suo relatore, l'innesto in questa legge dell'articolo 7 della legge del 1870.

Veramente questo articolo pone una limitazione che non era nel mio emendamento; poichè io non parlava che di quella operazione, che si fa dal proprietario sulle proprie vinacce per estrarre l'alcool destinato alla conservazione dei propri vini, senza limitazione di misura. Nell'articolo 7 vi è la limitazione del mezzo ettolitro.

Io però riconosco gravi le considerazioni addotte dalla Commissione a questo proposito per introdurre tale limitazione, o dirò meglio, per introdurla quale era nella legge del 1870, e dichiaro che mi acconcio con gratitudine a questa soluzione.

Dirò una parola all'onorevole Nervo, ed è che sarebbe opportuno che egli rinunziasse alla sua proposta della misura dell'ettolitro invece del mezzo ettolitro, perchè semplificherebbe la questione in sè e la semplificherebbe anche nei rapporti internazionali, risolvendola col richiamare in vigore un articolo di legge preesistente, anzichè con un articolo il quale avesse bisogno di alcune specificazioni di quantità e di somma, le quali potrebbero dare luogo a certe discussioni che nell'interesse dello Stato occorre sempre di evitare.

PRESIDENTE. L'onorevole Luzzatti propone un articolo che dovrebbe far seguito a questo articolo 14, ed è del tenore seguente:

« Si pagherà la metà della tassa per l'alcool alterato per usi industriali. Nel regolamento si determineranno le cautele opportune contro le frodi, udito il parere del Consiglio superiore della industria e del commercio. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti.

LUZZATTI. L'onorevole nostro collega Nervo si riferì a una nota diplomatica che nel 1870 si fece valere contro certe diminuzioni della tassa dell'alcool. Io ho già avuto l'onore di dichiarare alla Camera alcuni giorni or sono che, a mio avviso, il trattato di commercio coll'Austria, il quale è il solo accompagnato da tariffa che oggidì abbia l'Italia, non impedisce di prendere i temperamenti proposti dalla vostra Commissione.

E in questa opinione, oltre alle ragioni che ho detto allora, e che è inutile ripetere oggidì, mi raffermo anche l'articolo 2 della legge sugli alcool vigente nell'Austria, il quale è del tenore seguente:

« L'esenzione dal dazio per la produzione di acquavite dai propri prodotti e pel proprio uso domestico resta in vigore entro i limiti e le condizioni precisate. »

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

Quindi le deliberazioni che ora la vostra Commissione vi consiglia di prendere sono conformi a quelle che già reggono la legislazione sull'alcool nell'Austria-Ungheria. Inoltre vi è in questa stessa legge austriaca una disposizione, che nel testo italiano ufficiale, veramente barbaro (*Si ride*), è espressa nella seguente maniera: « Impiego di acquavite per la produzione di *alcuni fabbricati*, » il che deve significare di alcuni prodotti industriali; e in questo paragrafo si contengono disposizioni somiglianti a quelle che io ho proposto nell'articolo, di cui il nostro onorevole presidente vi ha dato testè notizia.

Il ministro delle finanze, in un articolo che proponeva ieri alla Camera, e che io non ho votato, dichiarava che con riforme opportune dei tributi si sarebbe potuto far fronte alle deficienze create dall'abolizione della tassa del macinato. Ora, onorevoli colleghi, intorno al valore di queste riforme tributarie bisogna intendersi. Per esempio, la legge sull'alcool, quale ci fu presentata e quale si discute oggidì, è dessa una riforma tributaria? A me pare di no: a me pare che altro non sia se non un provvedimento fiscale, acerbo, non addolcito da quei temperamenti equi che si richiedono, perchè i provvedimenti fiscali non nuocciano alle condizioni economiche e non offendano la prosperità del paese. Bisogna intendersi sul valore di queste parole, che Bentham chiamava *pregiudicate*. E io desidererei che l'onorevole ministro delle finanze (lo interrogo sopra una questione molto dura e lo prego di accordarmi la sua attenzione)...

MINISTRO DELLE FINANZE. Sono pronto.

LUZZATI... desidererei che l'onorevole ministro delle finanze mi esprimesse il suo concetto intorno al valore di queste riforme tributarie. Riforme tributarie sono quelle somiglianti al progetto di legge sugli alcool, sullo zucchero, e via discorrendo, le quali mirano soltanto a intenti fiscali, e non si occupano degli effetti che questi provvedimenti fiscali avranno sullo svolgimento della prosperità economica del paese? Vi deve essere nel regno d'Italia un ministro del commercio, il quale seriamente riscontri i provvedimenti proposti dal ministro delle finanze, onde, non solo il lato fiscale, ma anche l'economico sia preso in considerazione? Ovvero deve essere tutto abbandonato alla balia del fisco, il quale, sotto i Ministeri di Destra, ed anche, permettetimi che lo dica, colla mia consueta rudezza, sotto quelli di Sinistra, dopo il pasto han più fame che pria? (*Bene! bene!*)

Ecco il quesito grave che io desidererei fosse argomento di studi profondi in questa Camera, onde non si contrassegnino provvedimenti che hanno un

carattere unicamente fiscale col nome bugiardo delle riforme. (*Bene! bene!*)

Fatta questa considerazione, che è l'esordio del mio breve discorso, se la Camera mel consente, dirò le ragioni della mia proposta.

In tutti i paesi d'Europa nei quali si è creduto, per ragioni fiscali, che apprezzo, d'alzare la tassa sull'alcool oltre certi limiti, si è anche studiata con molta diligenza una legislazione conforme allo svolgimento delle industrie, che adoperano l'alcool. Infatti si tratta di tassare l'alcool che si consuma come bevanda e non l'alcool che serve come materia prima e ausiliaria delle industrie. Ora è indifferente per le industrie italiane l'aggravamento della tassa dell'alcool da 30 a 60 lire? Non ne sarebbero impacciate nel loro svolgimento? Ecco la domanda. Noi abbiamo considerato la tassa sugli alcool in rapporto coll'enologia, ma v'è anche un'altra relazione della tassa colle industrie; l'alcool è una materia prima di molte industrie, cospicua come certi altri elementi, a mo' d'esempio, l'acido solforico, continuamente assimilato nelle industrie, rappresenta uno degli elementi organici e vitali. Ora poichè il lungo tema ci caccia, e lo studio della brevità è un rigido dovere in questo momento, vi risparmiarò la nomenclatura lunga e fastidiosa di tutte le industrie che adoperano l'alcool. Ma poichè un collega nostro, l'onorevole Gattelli, questa mattina me ne fece l'invito, mi permetterò d'addurre un solo esempio, e in tal guisa si chiarirà meglio la gravità del tema che si propone al vostro esame.

Traggo l'esempio da quei saponi speciali, dei quali oggi si svolge la fabbricazione anche nel nostro paese, e si chiamano saponi di *glicerina*.

Sapete, egregi colleghi, che, su per giù, in questi saponi entrano 25 chilogrammi d'alcool per ogni 100 chilogrammi di prodotto. Per un'industria che adopera l'alcool in una misura così cospicua, non è indifferente l'aumento della tassa da 30 a 60 lire. Ora qual è la condizione di quest'industria rispetto alla concorrenza estera? È questo il problema che bisogna sempre proporsi quando si studia una questione di somigliante specie.

Le condizioni di quest'industria rispetto alla concorrenza estera sono molto aspre. Nella Germania e nell'Austria, come è noto, per ragioni che ora torna inutile indicare, si ottiene l'alcool a un prezzo molto più basso di quello che non si possa ottenere in Italia. Quindi il dazio di 12 lire che al confine pagano i saponi di glicerina, i quali vengono dall'Austria e dalla Germania, è appena sufficiente a compensare la differenza di prezzo che l'alcool ha in que' due paesi.

Questa industria dei saponi, se si aumenta la

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

tassa sugli alcool senza prendere alcuni temperamenti, si troverà impotente sempre più a resistere alla concorrenza estera.

Io ho voluto ricordare l'esempio dei saponi di glicerina che è uno dei più ovvii, ma se ne potrebbero citare molti altri somiglianti, se non temessi di affaticare la Camera con un'analisi troppo minuta; l'esempio che ho citato, quelli che potrei ricordare ancora mostrano la saviezza dei provvedimenti speciali introdotti nelle leggi sugli alcool forestiere. A mo' di esempio, in Inghilterra, in Francia, l'alcool denaturato, alterato per usi industriali, non paga tassa o la paga in una misura ridotta e modicissima.

Io credo che in Francia si segue questo sistema; quando l'alcool è *dénaturé*, come dicesi colà, alterato, invece di pagare 156 lire e 25 centesimi di tassa all'ettolitro, non ne paga che 30; e ciò in seguito a deliberazione del Comitato consultivo d'arti e mestieri, a cui il ministro delle finanze è obbligato di presentare di volta in volta le domande dei fabbricanti perchè se ne apprezzi l'equità e si determinino le cautele economiche e fiscali onde l'industria e l'erario non ne soffrano nocimento.

Io credo che questo esempio luminoso della Francia dovrebbe essere seguito anche in Italia; imperocchè non è diffidenza verso l'attuale ministro delle finanze, verso il suo predecessore, o verso i suoi successori, ma bisogna ricordarsi che i ministri delle finanze di tutti i paesi hanno una naturale tendenza a dar torto al contribuente e a dare ragione al fisco. Ora, bisogna udire anche l'altra parte, quella dei contribuenti e dell'industria, ed è perciò che questi corpi intermedi, composti di uomini disinteressati, che la legge obbliga di udire prima di accogliere un provvedimento finanziario, rappresentano quella transazione equa tra la fiscalità e l'economia che non bisogna mai dimenticare quando si tratta d'interessi così gravi e delicati come quelli dell'industria nazionale. (*Bene! Bravo!*)

ERCOLE. Meglio tardi che mai.

LUZZATTI. Non meglio tardi che mai; queste cose le ho sempre dette, e quando ne ho avuto l'occasione le ho anche poste ad effetto.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

MORELLI SALVATORE. Era meglio ricordarle quando erano al potere.

PRESIDENTE. Non tocca a lei a fare dei moniti. (*ilarità*)

LUZZATTI. Dovevano applicarle quando erano al potere?

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatti.

LUZZATTI. Onorevole presidente, siamo in tale minoranza che almeno ci lascino dire le nostre ragioni.

PRESIDENTE. Ma lasci anche a me la facoltà d'impedire le interruzioni. Io la prego a non raccoglietele.

LUZZATTI. Io so, per esempio, che nel 1870 ci fu proposta una legge in cui si sanciva il principio dell'esenzione assoluta per le piccole distillerie: ciò vuol dire che anche allora si maturavano queste questioni; e io credo che il Ministero del commercio, in certi momenti, ha fatto sentire la sua azione.

Ma lasciamo questi ricordi e tiriamo avanti.

Anche in Inghilterra si procede per la stessa via battuta dalla Francia; la tassa sugli alcool e sulle bevande spiritose rende l'enorme somma annua, su per giù, di 600 milioni di nostre lire italiane; ma si tassa l'alcool che si consuma per uso di bevanda, non quello che serve come materia ausiliaria all'industria. In quella provvida legislazione si distingue nettamente l'alcool impiegato in usi industriali, nei quali si riduce la tassa, che è di 500 lire l'ettolitro; enorme aliquota!

Ora io non so se mi asseconderanno il ministro e i miei egregi colleghi della Commissione, ai quali, quantunque conoscano il mio pensiero, non ho ancora comunicato questo articolo, perchè si è elaborato a poco a poco nella mia mente e l'ho concretato appena adesso. Tutte le fabbriche italiane che adoperano l'alcool sarebbero autorizzate a chiedere al ministro delle finanze la riduzione della tassa, cioè, la restituzione della metà della tassa per l'alcool che adoperano.

Il Ministero del commercio consulterebbe il Consiglio superiore del commercio e dell'industria. Il ministro di finanze avrebbe la facoltà di decidere, ma non sarebbe obbligato a seguire il consiglio della Giunta superiore del commercio e della industria. Quindi la equità da una parte e la fiscalità dall'altra; e forse si riuscirebbe a quella transazione media che acquieterebbe gli interessi degli uni e le esigenze degli altri. (*Bene!*) Mi pare che si tratti di un articolo molto innocente, il quale non isconvolgerà la economia di questa legge.

Però io non vorrei essere insistente troppo nel chiedere subito una votazione dalla Camera. Se la Camera consentisse con me, io ne sarei lieto; ma almeno il Ministero e la Camera mi affidino che questo tema sarà argomento di quella inchiesta, la quale si deve compiere e che accanto agli interessi della enologia si investigheranno anche quelli della industria.

Io vorrei però che non si temesse dell'effetto fiscale della mia proposta; perocchè, se io bene intendo, l'effetto fiscale di questa legge, che apprezzo, su per giù, in sette od otto milioni...

NERVO. Chiedo di parlare.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

**LUZZATTI.** (*Della Commissione*)... lo si conseguirebbe nella seguente maniera. La parte principale sarebbe sempre la tassa di confine aumentata dalla sovratassa daziaria; oggidì la importazione dell'alcool estero si è un po' diminuita in Italia per effetto di un sistema di protezione enorme a favore della fabbricazione degli alcool tratti dai farinacei.

Si tratta di una protezione del 40 e fin del 50 per cento in alcune occasioni. E io mi domando proprio schiettamente se noi facciamo una corretta economia nazionale svolgendo nel nostro paese una industria per la quale io credo che manchino certe naturali vocazioni; mentre quella alla quale le nostre naturali vocazioni ci invitano, l'alcool tratto dai vini e dalle vinacce, è stata trattata umanamente colle proposte che la Commissione vi ha fatto. In fin dei conti in certi siti la industria degli alcool tratti dai farinacei rappresenta una piccola tassa del macinato, perchè non fa altro che alzare il prezzo del grano turco. Ma conviene mettere da parte tutte queste considerazioni, perchè mi trarrebbero in troppo lunghi discorsi. Certamente crescerà col nuovo sistema la parte di alcool che viene dall'estero e che oggidì è scemata per effetto di questa soverchia, incomportabile protezione. È qui dove la finanza deve accamparsi; perchè da tutto l'alcool che verrà dall'estero noi siamo sicuri che trarremo le 60 lire di sovratassa, più le 12 lire di dazio doganale. Ed è su questa base che noi potremo stabilire la parte essenziale dell'entrata. Saranno 6 milioni su cento mila ettolitri, più un milione e duecento mila per le 12 lire di dazio. Dunque avremo già 7,200,000 lire. Poi io divido l'alcool in due categorie: l'alcool tratto dai farinacei che pagherà molto più alla finanza italiana. Credo noi otterremo dai fatti rivelazioni inattese; perchè nessuno ancora ha potuto misurare, col sistema attuale, quale sia la perdita della finanza (il che vuol dire beneficio per alcuni produttori e danno di tutti i contribuenti italiani); si pensi che se non si paga interamente la tassa dell'alcool, bisogna pagarne in più larga misura qualche altra più dura.

E rimarrà infine un'altra categoria quella dell'alcool tratto dal vino e dalle vinacce, nella quale non conviene farsi illusione. I provvedimenti che abbiamo presi sono provvedimenti equi e larghi, ed il fisco non avrà molto a rallegrarsi del prodotto ottenuto mietendo in questo campo. Ma noi siamo nei limiti dei trattati; in quanto che riproduciamo per l'alcool tratto dal vino e dalle vinacce quelle stesse agevolanze che i francesi e gli austriaci, i quali hanno vincoli internazionali pari ai nostri, hanno sempre usate a queste piccole distillerie, a

questi lambicchi domestici. È per questa ragione, per la persuasione che non rechiamo alcun grave perturbamento a quelle previsioni fiscali che sono nell'animo nostro e che è lecito sperare corrispondano alla realtà, che io vi raccomando quell'innocente articolo. (*Bravo!*)

*Voci.* Ai voti!

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** C'è l'onorevole Nervo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

**NERVO.** Io dirò pochissime parole per ringraziare l'onorevole Luzzatti che, colla sua facile parola e colla sua grande competenza in questa materia, ha richiamato alla mente della Camera e dell'onorevole ministro delle finanze una delle disposizioni, che il Governo francese fin dal tempo di Luigi Filippo con una legge del 1845, si fece dovere di promuovere dai corpi legislativi di quel tempo, per tutelare gli interessi delle molte industrie che usano l'alcool per fabbricare i loro prodotti.

L'onorevole Luzzatti ha citato il sapone di glicerina la quale, come sapete, proviene dalle grasce. Ebbene, io vi citerò in aggiunta a ciò che disse l'onorevole Luzzatti, tutte le industrie che si occupano delle vernici, l'industria della profumeria, che in Italia comincia a svolgersi al punto da non temere più la concorrenza nè della Spagna, nè degli altri paesi dotati dalla natura di quei fiori, che hanno quegli aromi soavissimi che voi conoscete.

Poi c'è la conservazione dei frutti col mezzo dell'alcool.

Ora ci sono in Italia moltissime industrie che sono suscettibili di un grande svolgimento, e che possono usare dell'alcool senza questa grave tassa.

Ebbene, o signori, questa considerazione mi induce a pregarvi di prendere fin d'ora in considerazione la proposta dell'onorevole Luzzatti, e a non rimandarne l'applicazione all'epoca in cui sarà fatta l'inchiesta che l'onorevole Commissione propone; e ciò io domando, signori, per una considerazione d'ordine pratico.

Tutte le industrie che adoperano l'alcool in Italia hanno dei contratti, hanno delle transazioni in corso, e queste transazioni sono state fatte sulla base di 30 lire per ettolitro, od ancora meno quando si tratta di alcool di minor grado; ora come volete che queste industrie possano provvedere ai loro interessi, quando si trovano con dei contratti stipulati, con degli impegni presi per dare la tale quantità di merce ad un'epoca stabilita, se da qui ad un mese piomberà come un bolide sulle loro fabbriche questa tassa aumentata di 60 lire?

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

Io credo, signori, che la proposta dell'onorevole Luzzatti è così pratica, così opportuna che non sia il caso di doverne rimandare l'applicazione all'epoca in cui si farà questa inchiesta.

A questo riguardo non vi è che a vedere che così fa la Francia, maestra in quest'arte, dove sommi uomini competenti ed in finanza e nelle industrie, hanno già adottato i metodi più convenienti per applicare questo sistema accennato dall'onorevole Luzzatti.

Per queste considerazioni faccio preghiera agli altri membri della Commissione acciocchè vogliano prendere subito in considerazione questa proposta, e non dubito che non sfuggirà alla perspicacia dell'onorevole ministro delle finanze la portata di questa proposta, e che vorrà far sì che questa nuova tassa, mentre verrà ad impinguare le casse del fisco, non riesca di nocimento allo sviluppo della produzione nazionale. (*Bravo! Bene!*)

**GRIMALDI, ministro delle finanze.** Prima che la Camera sospendesse le sue tornate, essa aveva votato i 13 primi articoli concordati fra la Commissione ed il Ministero, e rimise alla Commissione stessa l'esame dell'emendamento presentato dall'onorevole Cancellieri, tendente a rimandare a tempo più lontano l'esecuzione della legge in quanto riguardava l'aumento della tariffa.

Vi era l'emendamento dell'onorevole Chiaves che si riferiva all'estrazione dell'alcool dai vini per parte dei possessori dei fondi; vi era l'emendamento dell'onorevole Bordonaro che aveva quasi il medesimo scopo di quello dell'onorevole Chiaves, ma in senso molto più largo e vasto, che si riattaccava, cioè, anche alla questione dei trattati di commercio. Come era mio debito, ho studiato ed ho conferito colla Commissione su questi emendamenti. Avendo la Commissione espresso su di essi il suo avviso, permetta la Camera che esponga anch'io quello del Governo sulle proposte medesime. Ma prima di esprimere gli intendimenti del Ministero sui tre emendamenti che ho avuto l'onore di accennare, debbo rivolgere alla Camera una preghiera, che feci anche all'onorevole Commissione, la quale mi parve che nulla avesse per parte sua da opporre.

La mia preghiera è la seguente: sino da che questa legge si è cominciata a discutere la Camera ha ripetatamente udito che essa si compone di due parti, l'una che è il corollario, è il legame col trattato di commercio coll'Austria, e che perciò non patisce dilazione alcuna; l'altra che si riferisce all'aumento della tassa da 30 a 60 lire, che si propone dal Ministero, ed è accettata dalla Commissione. Questa seconda parte verrebbe ad essere sottoposta ad una condizione, o per meglio dire, ad

una dilazione, condizione o dilazione che è contenuta nell'ordine del giorno dell'onorevole Cancellieri. La Commissione altra volta per bocca del suo presidente, rilevando questo gemino carattere che esiste nel disegno di legge ora in discussione, chiedeva il distacco dell'una parte dall'altra, anzi faceva qualche cosa di più...

**SELLA.** Chiedo di parlare. Non ho mai chiesto niente.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Perdoni, onorevole Sella, ella voleva il progetto in modo che potesse distaccarsi la parte che si riferiva al trattato internazionale, dall'altra parte che aveva tratto ad un aumento di tassa. Per parte del Ministero, io prego oggi la Camera di volere, nella condizione in cui siamo, dividere appunto l'una parte dall'altra. Si comprende bene, che io chiedo alla Camera di entrare nell'ordine d'idee e negli apprezzamenti del Ministero il quale, sotto la sua responsabilità, e per le ragioni che avrò l'onore di svolgervi, domanda questa separazione; separazione invocata anche dall'onorevole presidente del Consiglio, e duolmi che egli sia indisposto, altrimenti udireste dalla sua più autorevole parola la medesima preghiera. La ragione della separazione è troppo evidente; l'emendamento dell'onorevole Cancellieri tenderebbe allo stesso scopo a cui si riferivano talune parole pronunziate dall'onorevole Minghetti, prima che la Camera sospendesse le sue sedute. Egli diceva che l'onorevole Depretis avrebbe risolto infine il problema di trovare nelle casse dell'erario il frutto delle tasse nuove, nel tempo stesso che non si vedrebbe cessato il frutto delle tasse vecchie. L'onorevole Depretis, presidente allora del Consiglio, rispondeva: ma no, onorevole Minghetti, per me l'una cosa è legata coll'altra, intendendo bensì aggravare talune tasse, ma nel tempo stesso alleviarne altre; anzi l'onorevole mio predecessore in coerenza delle dichiarazioni del presidente del Consiglio, aggiungeva in modo più esplicito: per me l'accrescimento della tassa deve essere contemporaneo, sia all'abolizione della tassa sul secondo palmento, sia alla riduzione graduale di quella sul primo.

L'emendamento dell'onorevole Cancellieri dunque non è che la traduzione in un articolo di legge delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Depretis e dall'onorevole Magliani. L'attuale Ministero ha già dichiarato che ne' suoi intendimenti si collegavano gli aumenti di tasse, dipendenti da questo disegno di legge e di quello per modifiche circa il registro e bollo, alle due leggi che ieri la Camera ha approvato e che restano a votare a scrutinio segreto. Secondo dunque gli intendimenti del Governo l'aggravio della tassa, che sarebbe contenuto nell'articolo

14 ora in discussione, dovrebbe essere contemporaneo, giusta le idee anche dell'onorevole Cancellieri, all'alleviamento d'imposte stabilito con le due leggi ieri votate. In conseguenza l'esecuzione di questo concetto non può che essere rimandato all'adempimento di questa condizione, non può essere realizzato che quando si sia tradotta in atto la proposta dell'onorevole Cancellieri, già stata accettata dalla precedente amministrazione.

Ma poichè contemplandosi in una medesima legge e questa parte che dovrebbe essere rimandata secondo gli intendimenti del Governo, e quella che dovrebbe essere immediatamente messa in atto per i legami che ci stringono all'Austria, in omaggio di giusti suoi reclami ed alla lealtà del Governo, bisogna distaccare le accennate due parti a norma di questi intendimenti; ed io mi onoro perciò di dichiarare alla Commissione e quindi alla Camera, che desidero da questa legge siano distaccati gli articoli 14 e 22, il primo contenente l'aumento di tassa, il secondo che determina la data dell'esecuzione di questo aumento stesso.

In tutto il resto accetto perfettamente il disegno di legge, come già fece la precedente amministrazione ed anche la Commissione.

Mi lusingo che per questa parte la Commissione non abbia nulla da osservare, senza per ciò pretendere che essa entri nell'ordine delle ragioni, per le quali il Governo crede di insistere su questa separazione. Restano le altre proposte le quali debbono avere una risposta dal ministro, come l'ebbero dalla Commissione.

In quanto all'emendamento dell'onorevole Chiaves, la Commissione mi fece l'onore di chiamarmi nel suo seno, ed io dichiarai, come disse l'onorevole relatore, di accettarlo soltanto in parte.

Sono anch'io dolente, come lo fu la Commissione, di non poterne accettare la maggiore estensione, come pretenderebbe l'onorevole Nervo.

Rammerà la Camera che con la legge del 1870 veniva stabilita l'esenzione dall'imposta per coloro che non esercitando commercio di prodotti alcoolici, estraggano da materiali dei propri fondi, per esclusivo uso particolare, dell'alcool, in quanto non superi il mezzo ettolitro all'anno. Con la legge posteriore del 1874, si tolse l'esenzione, ma si ridusse la tassa a metà.

Ora, coll'emendamento che propone la Commissione e che io accetto di buon grado, si tornerebbe al sistema della legge del 1870. Vede dunque bene l'onorevole mio collega ed amico personale, l'onorevole Luzzatti, che il primo mio atto non si accentua con la fiscalità, ma invece col richiamare in vigore una legge del 1870, che era stata resa più aspra da

una successiva del 1874, e che ora ritorna nella sua primitiva mitezza.

Ma accettato l'emendamento in questi limiti, in qual parte e quando dovrebbe essere introdotto nella legge? A me parrebbe luogo opportuno, e lo sottometto al parere della Commissione, che l'emendamento Chiaves, accettato nei termini che io ho avuto l'onore di esporre, dovesse essere collocato nell'articolo 21, dove si dice: che restano in vigore le disposizioni non derogate dalla presente legge; si potrebbe aggiungere: « è richiamato in vigore il comma terzo dell'articolo 7 della legge del 1870. »

Mi pare dunque che per questa parte non resti nessuna difficoltà, e spero che la Camera voglia accogliere la proposta, che Commissione e Ministero d'accordo, sottomettono ad essa.

L'emendamento dell'onorevole Bordonaro non fu accettato dalla Commissione, e ve ne disse i motivi l'onorevole Incagnoli. Naturalmente, non ne farò una ripetizione; non voglio formulare una seconda, e certo peggiore edizione, dei ragionamenti fatti dall'egregio relatore della Commissione. Osservo solamente, che l'accettazione di questo emendamento urterebbe con un trattato già votato, e quindi non potrebbe essere preso in considerazione. D'altronde tutti i temperamenti già stabiliti dalla Camera, e quello che Commissione e Ministero accettarono, cioè l'emendamento dell'onorevole Chiaves, rendono questa legge così mite, così equa, da potersi bene accogliere, almeno fino a quando nuovi studi non renderanno necessarie ulteriori modificazioni, intese ad ottenere una maggiore prevalenza dell'elemento economico su quello fiscale.

Infine l'onorevole Luzzatti richiama l'attenzione del Governo e della Commissione su di un articolo che egli proponeva di unire al disegno di legge in discorso. Io sono stato abituato da deputato, a trovare l'onorevole Luzzatti mite, molto mite, anzi cortese, cortesissimo a mio riguardo, ed è però che mi ha sorpreso vederlo oggi in una forma un poco dura (non dirò scortese, chè egli di scortesia non è capace), ma con una forma alquanto dura, richiamare la mia personale attenzione, quasi dubitasse che io non potessi o non volessi tener conto delle considerazioni che egli ha esposte, e sulle quali richiama giustamente l'attenzione del ministro delle finanze. Egli diceva che tutti i ministri delle finanze, di destra e di sinistra, che si sono succeduti, hanno curato in questa materia l'elemento fiscale ed hanno stabilita la prevalenza di esso su quello economico.

Io voglio essere più imparziale di lui, e dirò che accetto, ma con beneficio d'inventario, sia la parte che riguarda i ministri di Destra, sia quella che riguarda i ministri di Sinistra. Osservo solamente

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

che egli ha ricordato il tempo in cui il Ministero del commercio veniva retto in Italia in un modo splendido, in un modo eminente, ed in cui si dava agli interessi economici quella giusta ragione che hanno diritto di avere, massime in queste materie delle quali trattiamo. Egli ha voluto togliere a me il merito di rammentarlo; perchè quando egli ricordava precisamente l'oblio che i Ministeri di Destra e di Sinistra avevano fatto degli elementi economici e la prevalenza degli elementi fiscali, nella mia mente proprio mi balenava come risposta l'idea di ricordare a lui quel Ministero, di cui egli aveva fatto parte con tanto decoro per dimostrare che anche i Ministeri di Destra avevano saputo tener conto degli interessi economici. Checchè ne sia di ciò osservo solamente una circostanza. La Commissione, la quale è composta di uomini insigni, la quale si è occupata di questo e di molti altri problemi economici, è venuta alla Camera dichiarando di accettare il disegno di legge in parte, col farvi delle emende, delle modifiche che furono accettate dall'amministrazione precedente, come lo sono anche dall'amministrazione attuale; ma essa propose alla Camera, come propone anch'oggi, un ordine del giorno, che io mi onoro di accettare, così concepito:

« La Camera invita il Ministero a procedere a una inchiesta per accertare gli effetti della presente legge sull'industria distillatoria degli spiriti dai vini e dalle vinacce e sull'industria enologica, presentando gli atti e le conclusioni alla Camera nel secondo semestre del 1880. »

Dunque la Commissione ha trovato che, nonostante i suoi studi i quali erano avvalorati dalla competenza e dall'esperienza dei personaggi illustri che la componevano, vi era il bisogno di una inchiesta. Ora quando si vuole risolvere una questione come quella proposta dall'onorevole Luzzatti, così degna di considerazione, così degna dello studio della Commissione, la quale reclama tuttavia un'inchiesta, mi pare che nelle sue stesse parole, nella sua stessa proposta io trovi la ragione per dire alla Camera: io non posso accettare una proposta così grave, ma essa deve naturalmente formare oggetto di studio in questa inchiesta, secondo il progetto della medesima Commissione. E lo stesso onorevole Luzzatti, con quell'ingegno che lo distingue e con quella acutezza sua propria, diceva in ultimo: io mi contento che il ministro delle finanze, a cui debbono pure stare a cuore gli interessi economici come i fiscali, dichiararsi di riconoscere che il punto da me accennato debba comprendersi nell'inchiesta, a cui è stata sottoposta tutta l'industria enologica. Ed io sono perfettamente nell'ordine delle sue idee, ritenendo al pari di lui che oggi fra le altre cose non ci sarebbe tutto il tempo

necessario di poter discutere materia così grave della quale egli può meglio riconoscere l'importanza di quel che non lo possa io stesso, perchè egli l'ha così maturamente, così profondamente studiata.

Spero quindi ch'egli voglia essere men duro. Riconoscerà che io fin da quando egli, in seno alla Commissione, accennò l'idea, quantunque avrei potuto ammantarmi sotto la solita forma dei *farò, dirò, studierò*, dissi subito, per quanto pareva alla mia debole mente: l'argomento è degno di considerazione, ma appunto perchè tale, non può essere risolto così su due piedi senza che abbia alla Camera tutto lo sviluppo necessario, non può essere risolto così quando la Commissione riconosce la necessità d'una inchiesta. Dunque ho detto a lui ieri sera in seno alla Commissione e ripeto oggi alla Camera, che volentieri accetto di mettere formalmente nell'ordine del giorno, con cui la Commissione stabilisce l'inchiesta, anche il punto su cui egli ha richiamato l'attenzione della Commissione e della Camera.

Spero che per queste dichiarazioni, anzi in seguito all'accettazione formale della sua subordinata proposta, egli possa esser contento di me e riconoscere che il mio primo atto non è l'affermazione di un concetto fiscale, ma bensì di un concetto economico.

Gli interessi economici, più che dal ministro delle finanze, sono naturalmente custoditi e lo debbono essere e lo sono stati certamente fino ad ora dal ministro d'agricoltura e commercio. Ma in ogni modo il ministro delle finanze che, secondo il concetto dell'onorevole Luzzatti, parrebbe che avesse finora avuto *più fame dopo il pasto che pria*, e su di questo non debbo nè posso esprimere la mia idea; il ministro delle finanze, dico, deve guardare alle conseguenze pratiche finanziarie che una proposta di questo genere può arrecare.

Non prevalenza degli interessi fiscali sugli interessi economici, ma non obbligo sicuramente degli interessi fiscali. Il trovare questo giusto mezzo offre naturalmente qualche difficoltà.

Ma se è difficile trovarlo per l'onorevole Luzzatti così competente in questa materia, consentirà la Camera che molto più lo è per parecchi altri e certo per parte mia.

Conchiudo dunque: nelle proposte che fa il Governo intorno a questo progetto di legge, si domanda: 1° che la discussione continui dall'articolo 15 in poi, il quale, secondo la proposta del Governo, diventerebbe articolo 14; 2° che si faccia un progetto di legge separato da discutersi contemporaneamente per gli articoli 14 e 22, dei quali il primo diventerebbe articolo 1, il 22 diventerebbe articolo 2.

Di più, in quanto all'articolo 2, ho l'obbligo di dichiarare le idee del Governo su quanto riguarda

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

la esecuzione della parte di questo disegno di legge che si riferisce ad aumento di tassa.

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Permetta. L'onorevole Cancellieri, modificando l'articolo aggiuntivo stampato, ritira quello e ne presenta un altro del tenore seguente: « La tariffa stabilita nell'articolo precedente non sarà applicata se non contemporaneamente alla pubblicazione delle leggi per l'abolizione immediata della tassa sulla macinazione dei cereali inferiori e per l'abolizione graduale della tassa sui cereali superiori. »

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io accetto l'emendamento dell'onorevole Cancellieri. Già lo aveva dichiarato prima di me l'onorevole presidente del Consiglio ieri, che quest'aumento di tassa è collegato, nell'idea del Governo, a quelle due leggi che sono state votate ieri. È naturale che l'una sia in continuazione dell'altra. D'altronde questo emendamento non racchiude che il pensiero dell'amministrazione precedente, che, in questa parte, è perfettamente d'accordo coll'amministrazione che le è succeduta: sicchè, per parte mia, non ho difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Cancellieri, il quale allora diventerebbe articolo 2, e quindi l'articolo 22 del disegno di legge non avrebbe più scopo, perchè l'articolo 22 diceva: « Sarà stabilito con decreto reale il giorno in cui andrà in vigore la presente legge. » Tutto al più potrà restare per quanto si riferisce alla parte internazionale che deve avere pronta esecuzione. In quanto alla parte che riguarda l'aumento di tassa vi sarebbe la proposta dell'onorevole Cancellieri che toglierebbe ogni disputa sul proposito. Non posso però fare a meno di osservare, che di essa non vi sarebbe bisogno, bastando le assicurazioni fatte dal Governo, che l'aumento di tassa deve corrispondere all'alleviamento proveniente dalle due leggi sul macinato.

Devo infine dire una parola sulla raccomandazione che ha fatto la Commissione, e sulla proposta che veniva fatta dallo stesso onorevole Cancellieri, relativamente alla lettera *h* dell'articolo 16. Naturalmente la lettera *h* è concepita in modo così largo, dà tante e così ampie facoltà al Ministero, che egli può, anzi deve tener conto di quanto ha suggerito l'onorevole Cancellieri, e di quanto venne raccomandato dalla Commissione.

Naturalmente la proposta dell'onorevole Cancellieri, e le raccomandazioni dell'onorevole Commissione, non si possono e non si debbono trascurare; ed io valendomi delle facoltà che la Commissione mi darebbe coll'articolo 16, lettera *h*, prometto di tenerne conto in quella misura che mi sarà possibile, e che potrà coesistere con tutti gli altri concetti della legge attuale.

Parmi quindi che, dopo queste dichiarazioni, dopo l'accettazione dell'emendamento dell'onorevole Chiaves, e di quello dell'onorevole Cancellieri, e la separazione dei due articoli, null'altro mi resti a dire, meno che augurarmi che la Camera voglia benignamente accogliere le proposte dell'attuale amministrazione. (*Bravo! Bene!*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sella ha facoltà di parlare.

**SELLA.** Mi pare che l'onorevole Luzzatti l'abbia chiesta per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Luzzatti ha facoltà di parlare per un fatto personale.

**LUZZATTI.** Sarò brevissimo.

Io non aveva l'intenzione di essere scortese, cioè egli stesso l'ha escluso, e neppure duro verso l'onorevole ministro delle finanze, mio egregio amico personale. Egli parlava con un deputato ed io lo additai perchè mi pareva che il mio discorso trattasse di un punto vitale, il quale meritava tutta la sua attenzione. Del resto, a lui faccio un augurio, ed è che nello splendido arringo nel quale egli entra, sappia resistere sempre, non solo alle mie domande, ma a tutte le altre che gli venissero fatte e potessero mettere a repentaglio il pareggio del bilancio. Amo più un ministro delle finanze che resista, che un ministro delle finanze, il quale, per circondarsi della facile aura della popolarità, ceda a tutte le proposte che gli vengono fatte.

Io gli chiedo una diminuzione di tassa per uno scopo eminentemente utile al paese, quale è quello di svolgere la potenza di quelle industrie, e non sono poche, le quali adoperano l'alcool. Egli mi risponde che come ministro delle finanze deve considerare qual sia la perdita della finanza dello Stato.

Gli faccio lode di questa cautela, ma se mi è lecito, quantunque più giovane di lui, dargli un consiglio, raccomando d'adoperare l'austera vigilanza, non solo per questa mia proposta così equa e innocua, ma per tutto l'andamento delle finanze dello Stato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sella ha facoltà di parlare.

**SELLA.** Noi ci troviamo davanti gli emendamenti degli onorevoli Chiaves, Bordonaro e Damiani. Sopra questi emendamenti ha già parlato egregiamente l'onorevole relatore della Commissione, ed egli stesso aveva già proposto ciò che ha testè accennato l'onorevole ministro, cioè che l'articolo 21 fosse compilato in modo da richiamare in vigore un antico articolo della legge del 1870, sicchè sopra questi punti siamo perfettamente d'accordo. Anzi io credo che l'onorevole presidente vorrà far votare fin d'ora l'articolo 21, come definizione della questione enologica che ha occupato qualche settimana fa,



SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

poco meno di due sedute, e che ha occupato tutta questa parte della presente seduta. Contro questa proposta fatta dalla Commissione, ed accettata dal Ministero e da coloro che hanno proposto degli emendamenti, non resta più che l'obbiezione dell'onorevole Nervo, il quale vorrebbe che il beneficio si estendesse ad un ettolitro anzichè a mezzo ettolitro.

Io non posso che associarmi alle preghiere che ha fatto lo stesso proponente, l'onorevole Chiaves, perchè l'onorevole Nervo non insista nella sua proposta, anche sotto il punto di vista di non pregiudicare questa questione. Lasci l'onorevole Nervo che sia istituita prima di tutto la Commissione d'inchiesta, e che questa Commissione esamini quello che si deve e si può fare, e poi si provvederà al rimanente. Imperocchè, o signori, voi dovete sapere che la Commissione attuale, quando ebbe innanzi a sè questo disegno di legge, trovò che esso non aveva tenuto conto degli effetti di questo enorme aggravamento di tassa, poichè non si trattava più dei decimi di una volta, ma di portare la tassa da 30 a 60 lire tutto di un colpo, senza tante cerimonie, così a mo' di riforma. La Commissione, dico, poichè si trovava di fronte ad una proposta, di legge che non teneva conto delle condizioni di quest'industria, esitò molto, e vi confesso che vi fu un momento in cui pensammo di limitarci alle sole fabbriche le quali fanno uso dei cereali inferiori, e che sono contemplate nel trattato con l'Austria-Ungheria. Quanto alle altre fabbriche in cui si fa uso di vinacce e cose simili, noi avevamo intenzione di proporre un differimento, affinchè la questione fosse ripresentata in seguito ad uno studio profondo delle molte questioni che sono connesse ad un aumento così importante di tariffa.

Inoltre senza alcuna esitanza noi eravamo pronti a dichiarare la nostra incompetenza per presentarvi dei provvedimenti ben studiati sopra un argomento così importante come è quello dell'industria enologica; ma poi, considerando che questo aumento di tassa sugli spiriti avrebbe prodotto degli effetti immediati e gravissimi, ci siamo risolti di venire innanzi a voi con una proposta suggerita solo dal buon senso, e quindi alla meglio abbiamo compilato questo disegno di legge che vi presentiamo con tutta modestia, come il risultato degli studi di chi da qualche tempo se ne occupava, ma che certo non aveva la pretesa di ostentare una competenza che può venire solo da uno studio maturo della questione.

Quindi è che mentre noi facevamo le proposte che ci stanno davanti, conchiudevamo per la risoluzione di una Commissione d'inchiesta.

Noi diciamo, tutte le questioni, non urgentissime, rimandiamole a questa Commissione d'inchiesta; ed è meglio non insistere sopra un miglioramento perchè un voto contrario che venisse oggi, in certo modo potrebbe anche pregiudicare le risoluzioni che si potranno prendere in avvenire.

E qui non voglio tacere che il nostro ottimo amico e collega della Commissione, l'onorevole Luzzatti, ci ha prestato aiuto grandissimo in tutte le questioni, che vennero affidate all'esame di questa Commissione, che già da troppo tempo vi sta dinanzi (*No! no!*), essa si trova oramai di fronte al terzo ed al quarto Ministero, perchè nacque sotto il Ministero Depretis n° 2, poi seguirono due Ministeri Cairoli, un altro Ministero Depretis, ed ora un terzo Ministero Cairoli. (*Rumori*)

Non inquietatevi che oramai siamo al termine dei nostri lavori; e spero che in questa seduta ci darete il congedo.

MINISTRO DELLE FINANZE. È un buon augurio.

SELLA. (*Presidente della Commissione*) A noi; non al Ministero. (*Si ride*)

Adunque (per tornare alla nostra questione) noi proponiamo questa Commissione d'inchiesta, e diciamo al nostro collega Luzzatti, che nella seduta di ieri serà accennò al pensiero, che così bene svolse oggi, che qui si tratta d'una questione gravissima, la quale a noi è riuscita nuova. Se volete, ognuno di noi avrà sentito a parlare di industrie per cui l'alcool è o materia prima, o materia ausiliatrice essenziale, ma come si fa a giudicare lì per lì degli effetti di un aumento di tariffa sopra queste industrie? Come si può trovare qualche ripiego, qualche ordinamento che eviti la rovina di determinate industrie? Vedendo noi quello che accade, e che io amaramente rimpiango, dobbiamo essere tutti interessati perchè la finanza non abbia ad avere delle perdite; anzi dobbiamo desiderare che le risorse della finanza siano accresciute. Questo deve essere ed è nostro intento comune.

Ma in fatto di tasse di fabbricazione, molte volte può accadere che si uccide una industria e la finanza non se ne avvantaggia punto, perchè se non può reggere una industria, la quale si serva come materia prima, come materia ausiliatrice principale dell'alcool, per la tassa grave che è stata imposta sull'alcool, quali conseguenze si avranno?

Che ci verrà dall'estero quel dato prodotto, d'onde l'alcool come alcool è scomparso. Naturalmente la finanza non prende nulla sull'alcool che ha servito come materia prima o materia ausiliatrice essenziale. Per conseguenza, vantaggio per la finanza non c'è, e c'è la rovina di una industria.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

Quindi, noi siamo attualmente impossibilitati di pronunciarci sopra l'aggiunta proposta dal nostro amico Luzzatti, perchè bisognerebbe anche studiare quali precauzioni si debbano adottare per tutelare gli interessi del fisco, acciocchè una disposizione fatta a favore di una industria, non apra le porte a qualche frode...

LUZZATTI. C'è la facoltà...

SELLA. (*Della Commissione*) Ho ben veduto che c'è la facoltà; ma il mio amico Luzzatti sa benissimo che queste facoltà tante volte se non sono un po' studiate, hanno degli effetti che egli conosce meglio di me. Quindi è che noi siamo tutti d'accordo nella Commissione e anche l'amico Luzzatti è d'accordo con noi, che questo articolo sia per ora ritirato, e si aspettino i risultamenti delle indagini che farà la Commissione d'inchiesta.

Ma vorrà essere modificato l'ordine del giorno che la Commissione propone alla Camera relativamente a questa inchiesta; l'attuale redazione non riguarda che la industria distillatoria degli spiriti estratti dai vini e dalle vinacce e la industria enologica; mentre l'onorevole Luzzatti ha fatta una proposta che riguarda le industrie che adoperano l'alcool come materia prima od ausiliatrice. Onde, a nome della Commissione tutta, propongo che sia fatta questa aggiunta che mi permetto di mandare al banco della Presidenza; cioè, che dopo la parola *enologica* si dica: « e sulle industrie che adoperano l'alcool come materia prima od ausiliatrice. »

Io spero che così saremo tutti quanti d'accordo e che anche l'onorevole Nervo non vorrà insistere sopra la sua proposta... (*Interruzione dell'onorevole Nervo*)

LUZZATTI. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

SELLA. (*Della Commissione*) Rincesce a noi non meno che a lei, onorevole Nervo, di dover combattere la sua proposta. Si accontenti del passo che si fa e non è poca cosa; perchè, per dirla francamente, la distillazione delle vinacce oggi riceve delle facilitazioni enormi quanto alla modalità. Questo bisogna pure riconoscerlo. Paragoniamo lo stato di cose che sarà creato dalla legge che si discute collo stato delle cose quale è in oggi; col modo di applicazione della legge che discutiamo, il beneficio è enorme; imperocchè oggi l'abitante di un piccolo paese deve andare a cercare il magazziniere delle private, o non so quale altra autorità per fare una distillazione da nulla. E poi ci vengono da lui degli agenti, poi si mettono dei bolli, insomma è un disturbo grave. Si tratta di giornate che si perdono

tra l'andare e il venire per fare qualche volta un ettolitro di acquavite, che vale trenta o quaranta lire. Per conseguenza c'è lì una tassa che nella forma della sua applicazione è molto grave per la perdita del tempo. Ora noi mettendo di mezzo le autorità comunali crediamo in questa parte di avere fatto una grande agevolezza a queste piccole distillerie.

Inoltre sul primo mezzo ettolitro prodotto in queste piccole distillerie si paga la metà del dazio, ossia 15 lire.

Ma se è approvato il nostro articolo, per questo mezzo ettolitro si ha il condono di ogni tassa.

Quindi abbia pazienza l'onorevole Nervo, si accontenti del piccolo passo che facciamo; e vedremo se la Commissione d'inchiesta giudicherà che se ne debbano fare degli altri. Io spero per conseguenza che saremo tutti d'accordo nel votare l'articolo 21 come è stato proposto, e nel votare l'ordine del giorno coll'aggiunta che comprende il pensiero così bene espresso in questa seduta dall'onorevole Luzzatti.

Viene poi la questione accennata dall'onorevole ministro, circa la separazione dell'articolo 14 e dell'articolo 22, per farne una legge a parte. L'onorevole ministro disse che io aveva chiesto già altra volta la separazione.

Io non chiesi...

MINISTRO DELLE FINANZE. No, dissi che aveva accennato alla separazione.

SELLA. Sta bene. La Commissione, è vero, ha dichiarato più volte che si è fatto un dovere di dare alla legge una forma diversa da quella che aveva prima, perchè la forma primitiva non ammetteva nè permetteva la divisione di essa in due parti, una che regolasse la modalità delle riscossioni, e l'altra che determinasse le tariffe.

La Commissione si è fatta un dovere di adottare una forma che permettesse questa separazione, lasciando poi al Governo, ed ai partiti della Camera il vedere se fosse il caso di separarla effettivamente; in quanto alla Commissione essa non può che ammettere la separazione che il Governo domanda, e che per parte sua trova abbastanza naturale.

Infatti noi abbiamo qui una legge della quale una parte importantissima si riferisce ad un trattato internazionale; quindi sopra questa parte ci dovrebbe essere l'unanimità di voti, mentre l'altra parte relativa all'aumento delle tariffe si intende bene che sia meglio staccarla, affinchè le divergenze che vi potessero essere non abbiano a manifestarsi nell'approvazione di una legge, che è in gran parte, ripeto, determinata da un trattato internazionale.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

L'onorevole ministro ha esposto il suo voto sull'emendamento dell'onorevole Cancellieri, secondo il quale l'aumento di tariffa sugli spiriti non andrebbe in vigore se non nelle due leggi votate ieri per alzata e seduta, o per appello nominale, se volete.

Ora, sopra questo punto la Commissione non ha a pronunziarsi, i membri della Commissione riprendono l'intera loro libertà; e per parte mia sono disposto a votare che questo aumento di tariffa non si applichi se non quando sia promulgata la legge, la quale determina l'abolizione della tassa sul macinato sul secondo palmento: non sono disposto a votare quell'altra parte della proposta dell'onorevole Cancellieri per cui questo aumento di tariffa non debba applicarsi se non quando sia stata promulgata la seconda delle leggi, che furono votate ieri per appello nominale.

La Camera comprenderà agevolmente, che secondo il mio modo di vedere l'aumento della tassa sugli alcool è indispensabile, perchè con quella degli zuccheri si riempia il vuoto che è fatto nell'erario dello Stato dall'abolizione della tassa sul secondo palmento, e per conseguenza... (*Interruzioni a sinistra*)

Questo è indispensabile per me, per conseguenza dal momento che ho votato ieri per alzata e seduta, e voterò a scrutinio segreto la legge che abolisce il dazio sul secondo palmento, credo sia per me un dovere di onore di votare quest'aumento di tariffa sugli alcool, e quindi non ho nessuna difficoltà a consentire che quest'aumento non si attui se non quando sarà attuata la legge che abolisce la tassa sul macinato.

Ma se nascessero delle contestazioni intorno all'altra legge relativa alla riduzione e poscia all'abolizione della tassa sul primo palmento, voi intendete perfettamente, o signori, che io non vedrei nessuna ragione per arrestare l'aumento della tariffa sugli alcool, una volta che fosse abolita la tassa sul secondo palmento. Secondo me, quella seconda legge che ieri piacque alla maggioranza della Camera di approvare, e contro cui io votai, è una legge che crea nell'anno prossimo per l'abolizione del quarto della tassa sul primo palmento, e che creerà a suo tempo per l'abolizione completa, un vuoto dapprima ragguardevole, e poscia ragguardevolissimo, per cui occorreranno altri provvedimenti. Quindi l'attuale aumento di tariffa sugli alcool non ha a che fare, secondo il mio concetto, con questa seconda legge. Dunque in questa questione qui noi della Commissione per la prima volta ci separeremo, mentre finora fummo unanimi, e riprenderemo ciascuno la propria libertà d'azione,

votando secondo le nostre convinzioni in proposito.

Riassumendomi, parmi di potervi dir questo, che se il presidente nostro crede che si possa fare, si dovrebbe fin d'ora votare l'articolo 21, così come è stato concertato tra il Ministero e la Commissione, e accettato, io credo, o di buona volontà o un poco a malincuore, accettato da tutti; votare quindi l'ordine del giorno che determina l'inchiesta, imperocchè quest'inchiesta si riferisce proprio alla tassa degli alcool; quindi consentire alla separazione della legge, come propose l'onorevole ministro, e staccarne gli articoli 14 e 22 onde farne una legge a parte. Indi riprendere la discussione del disegno di legge come rimane dopo stralciati detti due articoli. Si comincierebbe dall'articolo 15, che diventerebbe articolo 14, articolo il quale parla di tariffa; ma non si spaventino i colleghi, non fa aumenti ragguardevoli; ci sono riordinamenti di cifre, ma non è un articolo che si connetta con l'aumento di tariffa degli alcool; quindi i colleghi lo possono votare senza inquietudine, ed andare così fino alla fine, e poi votare la seconda legge.

Devo dichiarare fin da ora che noi avremo ancora (il mio egregio collega ed amico personale, onorevole Incagnoli, lo farà meglio di me) noi avremo ancora poi quando saremo all'articolo 16, a fare una dichiarazione sopra una proposta fatta dall'onorevole ministro, e dovremo dichiarare ancora in occasione dell'articolo 18 che accettiamo una proposta fatta dagli onorevoli Dell'Angelo e Zanolini relativamente alla birra.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Depretis ha facoltà di parlare.

**DEPRETIS.** Io credo d'interpretare i desideri della Camera rinunziando a parlare, confidando che gli onorevoli Luzzatti e Nervo vogliano acconsentire alla proposta fatta dal presidente della Commissione...

**LUZZATTI.** Domando di parlare.

**DEPRETIS...** di mandare, cioè, la loro proposta gravissima, degna di tutta la considerazione della Camera (ma sulla quale mi occorrerebbe parlare troppo a lungo) a quella Commissione d'inchiesta, che è incaricata d'esaminare tutte le questioni che si attengono a questa legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io non dirò che due parole per ringraziare il presidente della Commissione di avere aderito alla mia proposta; di comprendere cioè, nell'ordine del giorno relativo all'inchiesta,

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

anche quel punto, su cui ha richiamato l'attenzione della Camera l'onorevole Luzzatti. Accetto dunque la dizione che il presidente della Commissione propone, e prego la Camera di votarla così come è stata prodotta dalla Commissione e dal Ministero. Ringrazio del pari la Commissione di non aver trovato difficoltà per quanto riguarda la separazione che io aveva domandato.

Io aveva eliminato tutti i dubbi possibili, dichiarando che alla Commissione io non domandava certo di consentire negli apprezzamenti, pei quali io faceva quella proposta. La Commissione, come ha già dichiarato il suo presidente, non ha alcuna difficoltà di accettare la mia proposta che nell'interesse del Governo e di tutti coloro che ieri hanno votato le due leggi, credo che abbia molta importanza.

Non mi resta a dire che una parola, in quanto riguarda la cessazione dal suo ufficio di una Commissione così benemerita. Naturalmente questa Commissione, come ricorderà la Camera, altra volta a proposito della legge sugli zuccheri, diede le sue dimissioni, e l'egregio presidente del Consiglio di allora, onorevole Depretis, pregò che queste dimissioni non fossero accettate, e fra gli altri che aderirono all'invito dell'onorevole Depretis mi onorai di essere anch'io.

Non v'ha dubbio che questa Commissione ha visto nascere e morire parecchi Ministeri, e non sarebbe certo questo un buon augurio per chi viene nuovo a questo banco (*ilarità*); ma io alle questioni puramente personali antepongo la questione dell'utile del paese, e poichè l'utile del paese, come la Camera ha espresso altra volta, richiede che questa Commissione prosegua ancora nei suoi lavori, io non mi ricordo di esser ministro, ma mi ricordo soltanto di esser deputato, e prego la Commissione che voglia ancora continuare il suo lavoro finchè il suo ufficio naturalmente non cessi. E ciò tanto più, inquantochè questa Commissione è passata per diversi gradi, ha studiato la legge sugli zuccheri, ed ora è venuta agli alcool. La materia che resta ancora all'esame della Commissione è quella del petrolio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole presidente della Commissione ha facoltà di parlare.

**SELLA.** (*Presidente della Commissione*) Io ringrazio l'onorevole ministro delle finanze delle parole gentili che ebbe per la Commissione, ma troppa grazia Sant'Antonio. (*ilarità*) In sostanza questa Commissione è quella che si è trovata, come è già stato osservato in altra seduta, a portare la soma

di tutti i seri aumenti di tassa, per cui fu perfino detto che eravamo proprio tassatori per diletto. (*Si ride*) Quindi mi pare che si possa fare un poco per uno, e che possano provarci un poco quelli che votano più facilmente di noi le grandi riduzioni di tasse. Provino anch'essi a fare dei grandi aumenti invece, per dar luogo a quelle altre riduzioni. Un poco per uno!

Noi non abbiamo più altro compito se non che una piccola questioncella, che è all'ordine del giorno...

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Se è all'ordine del giorno...

**SELLA...** e sulla quale non ci sarà dissenso; la questione della proroga dei trattati di commercio; se, cioè una volta denunziato un trattato di commercio, si possa fare per atto governativo la proroga, oppure si debba fare come si fa in tutti i paesi costituzionali, cioè per mezzo di una legge. Non credo che ci sarà dissenso nè col Ministero attuale, nè col Ministero passato; per cui basterà leggere...

**SALARIS.** E però accettate l'incarico.

**SELLA.** Abbiamo già fatta la relazione. Perciò credo che possiamo in questa seduta essere congedati.

Resterebbe la questione del petrolio. Noi non vogliamo...

**SALARIS.** Essere petrolieri.

**SELLA...** essere petrolieri. (*Si ride*)

È una questione abbastanza grave questa del petrolio e se noi ci siamo fermati, è perchè si presenta, onorevoli colleghi, con qualche serietà, sotto questo punto di vista: che cioè realmente il petrolio, se non riguarda industrie (chè allora siamo di nuovo nelle difficoltà che conoscete, e realmente, signori, per essere al corrente di tutte le industrie, occorrono lunghi studi), come dicevo, se non è connesso, se non riguarda le industrie, il petrolio è oggi realmente il mezzo d'illuminazione della povera, della poverissima gente. Quindi c'è da domandarsi se questo aumento stia proprio nel programma che ci è stato tante volte enunciato, cioè di riformare le tasse in guisa, da trasportarne il peso dalle materie necessarie alle materie utili, dalle materie utili a quelle voluttuarie. Qui si tratta, signori, di materia necessaria, e per conseguenza ci sembra che la questione è molto grave.

Già per questo mese di luglio nessuno domanda da noi questo lavoro, nè il Governo ha chiesto che si votasse sopra questo argomento. Per il novembre m'immagino che l'onorevole ministro vorrà seriamente esaminare gli effetti che produrrà l'adozione delle leggi state ieri approvate, nella ipotesi che sieno ammesse dai due rami del Parlamento e promulgate dalla Corona; ed allora m'immagino che

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

questo provvedimento entrerà con altri che egli abbia a presentare; per cui esprimo qui l'opinione dei colleghi, pregando di essere dispensati da ogni ulteriore incarico. Noi facciamo questa preghiera, perchè si capisce che la Camera insisteva per la questione degli alcool perchè noi avevamo già intrapreso degli studi, o, per dir meglio, il nostro egregio relatore ne aveva incominciati, ed era urgente che quel disegno di legge venisse in votazione e in discussione in questo scorcio di Sessione, ma per le altre questioni noi insistiamo per essere dispensati da ogni altro incarico.

**PRESIDENTE.** Io non aveva interpretate le parole dell'onorevole presidente della Commissione, nel senso, nel quale le aveva intese l'onorevole ministro, cioè nel senso che la Commissione chiedesse di essere oggi dispensata da ulteriori incarichi, e che intendesse veramente di non più riferire intorno all'altra parte della legge, quale fu prima presentata.

Ora, dopo questa insistenza io farei intanto preghiera che questo incidente non si prolunghi considerando che è già abbastanza arruffata la discussione per le divisioni che si devono fare, per le leggi che si debbono stralciare da questa, ed altro; e pregherei di differire questo incidente alla fine della discussione di questa legge.

**SELLA.** (Della Commissione) Domando di parlare, onorevole presidente.

Sarebbe proprio per parte nostra un atto poco conveniente se noi facessimo perdere un solo momento di tempo alla Camera. Questa questione la si risolverà come si risolvono tutte.

Faremo la nostra comunicazione nella forma solita affinché l'onorevole presidente ne possa dar partecipazione alla Camera in principio di seduta.

**PRESIDENTE.** Ad ogni modo la prego di tener conto del desiderio manifestamente mostrato dalla Camera, ed al quale aggiungo una mia parola, se può avere qualche valore, per pregare la Commissione di voler desistere dal suo proposito.

*Voci.* Avanti!

**PRESIDENTE.** Ora dunque l'onorevole Luzzatti ha facoltà di parlare.

**LUZZATTI.** Io ritiro l'articolo che aveva presentato e mi acqueto sperando che il concetto che in esso è espresso sia affidato allo studio di quella Commissione d'inchiesta di cui si è parlato. Solo faccio una viva preghiera al ministro delle finanze, ed è di sollecitare questa inchiesta in modo che col riaprirsi del Parlamento, in novembre, la Camera possa conoscerne i risultati.

*Alcune voci a destra.* E si affidi a persone competenti.

**LUZZATTI.** È inutile pregare il ministro che l'affidi a persone competenti e disinteressate; questo si sa. Ma dico che proprio c'è urgenza, perchè, se la nuova tassa andrà tosto in effetto, ci sono molte industrie che ne soffrirebbero detrimento. E allora, giacchè siamo tutti disposti a fare l'inchiesta, sollecitiamola e non tardiamo i benefici di questo studio che spero molto efficaci.

E giacchè ho facoltà di parlare, permettete che io vi dica una sola cifra. Sapete questa Commissione che ha collaborato cordialmente coll'onorevole Depretis per lo studio, per l'esame di tutti i trattati di commercio e delle leggi di finanza, quanto ha contribuito a tassare il popolo italiano? Io ho voluto fare i conti e sono arrivato a 31 e 32 milioni. Siamo già abbastanza carichi di peccati e di allori, e ne lasciamo ad altri una parte a titolo di giustizia distributiva. (*Si ride*)

**PRESIDENTE.** Dunque l'emendamento dell'onorevole Luzzatti è ritirato. Beninteso che si terrà conto di quel suo concetto nell'ordine del giorno che si voterà dopo.

Emendamenti all'articolo 14...

*Voce al centro.* Ho domandato di parlare.

**PRESIDENTE.** Scusi un momento.

Emendamento all'articolo 14, mi pare che non ne resterebbe nessuno, dal momento che l'onorevole Chiaves si accontenta della modificazione introdotta all'articolo 21.

**CHIAVES.** Ho ritirato il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Damiani, che è uno dei firmatari dell'emendamento Chiaves, spero ne imiterà l'esempio.

L'onorevole Bordonaro... (*Non è presente!*) Quindi s'intende che acconsenta.

*Una voce.* Lo ritira.

**PRESIDENTE.** Dunque all'articolo 14 non sono proposti altri emendamenti...

**BRANCA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Branca vuol parlare sull'articolo 14?

**BRANCA.** Debbo fare una brevissima dichiarazione sull'ordine del giorno della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ne parleremo quando sarà il caso.

**BRANCA.** Ma...

**PRESIDENTE.** Ma, mi permetta, questa è una discussione così arruffata che nessuno la può più condurre.

Quando saremo all'ordine del giorno parlerà.

**BRANCA.** Sulla proposta Luzzatti...

**PRESIDENTE.** Ne parleremo.

Ora, il presidente della Commissione domandava

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

l'avviso del presidente della Camera su due punti, cioè:

1° Se il presidente avesse da fare opposizione che l'articolo 21, cogli emendamenti che ad esso si riferiscono, fosse votato prima dell'articolo 14.

Qui nessuna opposizione mi pare che vi possa essere.

2° Mi parve anche che il presidente della Commissione interpellasse il presidente della Camera sulla possibilità di separare due articoli di questa legge, cioè il 14 ed il 22 per farne una legge a parte.

Io ho consultato i precedenti della Camera e trovato che un'altra volta, e precisamente trattandosi della legge sulle marche e segni distintivi di fabbrica discussa il 23 giugno 1868, quando si fu, anche allora, all'articolo 14, si deliberò di separare gli articoli successivi per farne una legge a parte.

Quindi questo precedente credo che autorizzi a separare da questa legge i due articoli 14 e 22 e a farne una legge a parte.

Ora dunque dichiarando chiusa la discussione sull'articolo 14 e sui relativi emendamenti, che furono ritirati, verremo alla discussione e votazione dell'articolo 21.

Ne do lettura:

« Art. 21. Restano in vigore le disposizioni non derogate dalla presente legge. »

A quest'articolo la Commissione propone la seguente aggiunta: « Ed è richiamato in vigore l'articolo 7 della legge 11 agosto 1870, n° 5784 » aggiunta che il Ministero accetta.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Bisogna dire: « È richiamato in vigore il comma terzo dell'articolo 7 » e non tutto l'articolo 7.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro propone un emendamento?

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Era stato così concertato colla Commissione. Credo sia stato un mero equivoco.

**PRESIDENTE.** Dunque si dirà: « Ed è richiamato in vigore il comma terzo dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1870, n° 5784. »

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Allegato L.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 21.

Do nuovamente lettura dell'aggiunta proposta dalla Commissione d'accordo coll'onorevole ministro: « Ed è richiamato in vigore il comma terzo dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1870, n° 5784, allegato L. »

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto a partito. Chi l'approva si alzi.

(È approvata.)

Leggo la prima parte di quest'articolo:

« Restano in vigore le disposizioni non derogate dalla presente legge. »

Chi approva questa prima parte si alzi.

(È approvata.)

Ora rileggo l'intero articolo 21:

« Restano in vigore le disposizioni non derogate dalla presente legge, ed è richiamato in vigore il comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1870, n° 5784, allegato L. »

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Ora prima di passare alla votazione dell'articolo 14, su cui, ripeto, fu chiusa la discussione, verremo a votare l'ordine del giorno della Commissione, accettato dal Ministero.

La Commissione lo ha modificato nel modo seguente, onde tener conto dell'emendamento dell'onorevole Luzzatti:

« La Camera invita il Ministero a procedere a una inchiesta per accertare gli effetti della presente legge sull'industria distillatoria degli spiriti dai vini e dalle vinacce, sull'industria enologica, e sulle industrie che adoprano l'alcool come materia prima od ausiliaria, presentando gli atti e le conclusioni alla Camera nel secondo semestre del 1880. »

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Ora do facoltà di parlare all'onorevole Branca.

**BRANCA.** A proposito di quest'ordine del giorno voglio fare una breve osservazione in risposta a alcune altre osservazioni fatte dall'onorevole Luzzatti.

Il ministro d'agricoltura e commercio non è che non abbia sostenuto l'esenzione in favore dell'industria, anzi il suo concetto rispetto alla fabbricazione dell'alcool, era quello di non volere alcuna tassa sulla fabbricazione.

Fin dal 1877 fu iniziata una corrispondenza col ministro delle finanze onde nella rinnovazione dei trattati di commercio si fosse abolita ogni tassa di fabbricazione interna e si fosse negoziata l'abolizione della tassa sulla fabbricazione interna, domandando un maggior corrispettivo nella tassa di importazione, onde questo corrispettivo potesse in parte colmare la lacuna che avrebbe lasciato nella finanza l'abolizione della tassa di protezione; ma la Camera avendo sanzionato una politica finanziaria, per la quale si dovevano abolire alcune tasse e poi cercare mezzi per colmare i vuoti, il ministro d'agricoltura e commercio non merita alcuna censura,

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TOBNATA DEL 19 LUGLIO 1879

se non ha potuto ottenere dei disgravii sull'industria, mentre la politica che la Camera approvava era quella di cercare nuove sorgenti d'imposte.

Ciò detto, non ho altro da aggiungere; ma poichè la Camera accetta l'inchiesta, sarebbe bene che l'inchiesta esaminasse anche se l'abolizione d'ogni tassa sulla produzione dell'alcool dalle vinaccie non sia da studiarsi, perchè, secondo alcuni studi fatti, si crede che l'abolizione d'ogni tassa sulla produzione dell'alcool dalle vinaccie avrebbe dato uno sviluppo tale all'industria enologica da compensare la perdita che il Tesoro poteva fare. Ma poichè l'inchiesta è aperta, credo che sarà fatta in modo da risolvere anche questa questione. Non ho altro a dire.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Luzzatti ha facoltà di parlare per un fatto personale.

**LUZZATTI.** Non ho fatti personali, ma intendo mettere innanzi una semplice osservazione.

Ho appreso dall'onorevole Branca che ci erano due politiche finanziarie, quella del ministro d'agricoltura e commercio e quella del ministro delle finanze. Il ministro delle finanze proponeva d'aggravare la tassa di fabbricazione, ed il ministro d'agricoltura e commercio studiava il modo di abolirla secondo il sistema ingegnoso esposto con chiarezza dall'onorevole Branca. Ma debbo notare che la tassa di confine per quanto si fosse aggravata, avrebbe per certo dato un'entrata molto scarsa. Più si alza questa tassa e più si svolge l'industria nazionale, la quale, liberata dalla tassa di fabbricazione, stremerebbe il provento della dogana. Quindi questa politica finanziaria del Ministero del commercio, come ha osservato l'onorevole Branca, era intieramente opposta a quella del Ministero della finanza.

**BRANCA.** Domando di parlare per un fatto personale.

**LUZZATTI.** Non c'è niente di personale. Il Ministero della finanza soverchiò quello del commercio. E questo mi dà una prova della necessità che c'è in Italia di rafforzare maggiormente il Ministero di agricoltura e commercio e di non lasciarlo annullare dagli eccessi della fiscalità.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Branca ha facoltà di parlare per un secondo fatto personale.

**BRANCA.** Io ho citato la data del 1877, e la legge per l'abolizione del macinato è stata approvata nel 1878 e presentata da un Governo che era succeduto a quello, che nel 1877 dirigeva l'amministrazione dello Stato. Quando la Camera si è pronunziata io credo che sia obbligo di tutti, compreso l'onorevole Luzzatti (quando tornerà al Ministero) di rispettare le leggi che il Parlamento ha approvato. Se la posizione tra il 1877 e il 1879 era mutata, il Ministero

d'agricoltura e commercio non poteva certo volere più dei fatti. Anzi dirò che vi era stata l'approvazione del trattato coll'Austria, che nel 1877 si negoziava, di guisa che, anche questo temperamento che il Ministero d'agricoltura e commercio avrebbe proposto, si sarebbe infranto dietro un fatto compiuto. Dirò di più, che non s'intendeva veramente d'ottenere dalla tassa d'importazione sugli alcool un compenso, ma si credeva che lo sviluppo dell'industria enologica avesse potuto o sotto forma di tassa di ricchezza mobile, o sotto forma di tutte quelle altre tasse che in Italia pur troppo assorbono non solo la materia imponibile già creata, ma anche quella da crearsi in un avvenire possibile, si credeva, dico, che lo sviluppo dell'industria avesse potuto compensare per altra via l'erario della perdita, che poteva fare per effetto della diminuzione della tassa di fabbricazione.

Il Ministero d'agricoltura e commercio, ripeto, non poteva mutare i fatti e non tenere conto dei fatti compiuti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**INCAGNOLI, relatore.** Gli oratori che mi hanno preceduto mi risparmiano di dire molte cose, che pure sarebbe stato dovere del relatore di esporre alla Camera.

**PRESIDENTE.** Scusi, onorevole relatore, ogni discussione sull'articolo 14 è chiusa.

**INCAGNOLI, relatore.** Non credo...

**PRESIDENTE.** L'ho dichiarato poco fa.

**INCAGNOLI, relatore.** Ma riguardo all'ordine del giorno che si propone alla Commissione con la modificazione fatta...

**PRESIDENTE.** È già votato quell'ordine del giorno.

**INCAGNOLI, relatore.** Infine mi permetta una sola dichiarazione affinché sappiano quelli che hanno indirizzato reclami per altre industrie, tra le quali vi era quella dei *vermouth*, che la Commissione non ha giudicato opportuno di farne oggi una particolare discussione ed una disamina dinanzi alla Camera, perchè essa crede che verrà considerata dalla Commissione d'inchiesta, la quale l'esaminerà.

**PRESIDENTE.** Ora si dovrebbe votare l'articolo 14, ma io fo osservare che per una deliberazione presa nella seduta antimeridiana del 3 luglio fu deciso, dietro la proposta d'un articolo aggiuntivo fatta dall'onorevole Cancellieri, che fosse tenuta in sospenso la votazione dell'articolo 14. Inoltre, siccome con questo articolo e coll'articolo 22 si deve fare una seconda legge, e dovrebbero prima di essi discutere e votare l'articolo proposto dall'onorevole Cancellieri, così proporrei si sospendesse la votazione dell'articolo 14 per premetterla a quella del-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

l'articolo 22 passando intanto all'articolo 15 che diventerebbe articolo 14. Mi pare che questo sia l'ordine da seguire.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Rimarrà dunque sospeso l'articolo 14.

Verremo all'articolo 15 che diventa il nuovo articolo 14.

Esso è in questi termini:

« Il n° 5 della tariffa doganale è modificato come appresso:

« 5. a) Spirito puro in botti o caratelli per ettolitro, lire 25.

« b) Spirito dolcificato o aromatizzato, compreso il rum, l'acquavite, ecc., in botti e caratelli, lire 50.

« c) Spirito di qualsiasi sorta in bottiglie superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro, cento, lire 50.

« d) Spirito di qualsiasi sorta in bottiglie di mezzo litro o meno per cento, lire 30. »

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti il nuovo articolo 14.

Chi l'approva s'alzi.

(È approvato.)

Do lettura dell'articolo 16, che diventa 15.

« Si determineranno per decreto regio:

« a) Le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode alla finanza;

« b) I locali da fornirsi gratuitamente nelle fabbriche agli agenti incaricati della vigilanza permanente;

« c) La formazione degli inventari da farsi negli stabilimenti soggetti alla vigilanza permanente quando andrà in vigore la presente legge, e le norme per quelli successivi;

« d) Le scritture da tenere per la liquidazione della tassa;

« e) I criteri per la determinazione preventiva della tassa giornaliera commisurata alla produttività delle fabbriche di alcool, salva la liquidazione definitiva dopo gli accertamenti del servizio di vigilanza;

« f) Le dichiarazioni che i fabbricanti e possessori di lambicchi dovranno presentare, e le cautele intese a prevenirne l'uso clandestino;

Onorevole relatore, l'articolo procede così, non è vero? Siccome alla lettera g la Commissione fa un emendamento, la prego di stare attento alla lettura, perchè non nascano errori.

« g) I modi da tenere per l'applicazione dello strumento indicato negli articoli 2 e 10. »

SELLA. (Presidente della Commissione) Basta.

INCAGNOLI, relatore. Resta sostituito l'uno all'altro.

PRESIDENTE. Sta bene.

« h) Le discipline e le altre condizioni per la ri-

scossione delle tasse, per la vigilanza, per le contravvenzioni e per le pene da applicarsi entro i limiti stabiliti dalla legge 3 luglio 1864, n° 1827, e del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018;

« i) Le norme per la restituzione all'uscita dal regno della tassa degli spiriti, tanto naturali, quanto sotto forma di liquori o di vini conciatati, fissandone la misura in ragione dei sette decimi della tassa stessa;

« l) Il metodo da seguire per ridurre il peso degli spiriti importati dall'estero in misura di capacità, e per determinare la tara delle botti. »

Hanno chiesto di parlare intorno a quest'articolo gli onorevoli Delle Favare e Damiani. Però prima do lettura dell'aggiunta che l'onorevole ministro propone, che è del tenore seguente:

« m) Le norme per l'accertamento della durata delle distillazioni nei lambicchi indicate dall'articolo 11, per parte degli agenti della finanza, nei casi in cui, nonostante difidamento, l'autorità comunale non adempia il suo compito. »

Ora l'onorevole Delle Favare ha facoltà di parlare.

DELLE FAVARE. Attesa la giusta impazienza della Camera che vuol terminare, mi limito a pregare la Commissione, nonchè l'onorevole ministro delle finanze, a volere consentire che alla lettera i dell'articolo 12 del Ministero, dopo la parola *liquori*, sia aggiunta la parola *di mosti*, talchè si direbbe: *sotto forma di liquori, di mosti, o di vini conciatati*. Come la Camera ha udito, si tratta di dare al Governo la facoltà di stabilire le norme per la restituzione della tassa pagata. Io non interloquisco sopra i sette decimi, che mi sembrano una restituzione non adeguata, monca, meschina. Solo richiamo l'attenzione della Commissione, non che dell'onorevole ministro, sulla proposta da me fatta, che credo indispensabile per fare un'agevolezza ai nostri agricoltori; e sono contento che l'onorevole ministro vi annuisca, e spero che altrettanto farà l'onorevole Commissione.

In questi ultimi tempi, dietro la ricerca del mercato francese, alcuni nostri proprietari pensarono di concentrare i loro mosti per mezzo della cottura, e per poterli esportare vi aggiunsero una sufficiente quantità di alcool.

Or giova osservare che si tratta di tassare con questa legge l'alcool che va in consumo, e non già quello che serve come materia ausiliatrice dell'industria. Non credo inoltre che si voglia fare un trattamento differente per il prodotto della vite solo perchè subendo una trasformazione il mosto si cambia in vino: ma che s'intende trattare nello stesso modo il mosto concentrato che, attesa una data addizione di alcool si rende capace di essere esportato.

Voglio sperare che noi faremo quest'agevolezza



SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

ai nostri agricoltori per attivare soprattutto l'industria nazionale.

Mi limito adunque a ringraziare l'onorevole ministro delle finanze, che colla sua annuenza mi ha già fatto sicuro che la mia proposta sarà accettata.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Damiani.

**DAMIANI.** Io domanderei una piccola modificazione alle disposizioni che sono comprese sotto la lettera *i*. Vorrei che la restituzione della tassa degli alcool aggiunti ai vini che si spediscono all'estero fosse fatta per intero, quindi propongo che alle parole *sette decimi* fosse sostituito l'obbligo della restituzione *dell'intera tassa dell'alcool aggiunto ai vini*.

Mi riservo di fare qualche considerazione su ciò che si riferisce all'accertamento del coefficiente alcoolico naturale dei vini.

**PRESIDENTE.** Do lettura di due emendamenti stati presentati, l'uno dell'onorevole Nervo del tenore seguente:

« *All'articolo 16:*

« Il sottoscritto propone di aggiungere le seguenti parole alla prima linea dell'articolo 16, dopo le parole *decreto regio*: « da presentarsi nel prossimo mese di gennaio all'approvazione della Camera. »

Poi un altro dell'onorevole Piccardi così concepito:

« *All'articolo 16:*

« Il sottoscritto propone che dalla lettera *i* dell'articolo 16 sia tolto l'ultimo inciso, così concepito: « fissandone la misura in ragione di sette decimi della tassa stessa. »

Ora domando se l'emendamento dell'onorevole Nervo sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Nervo ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

**NERVO.** Io sarò breve; io faccio appello all'impartiale giudizio dell'onorevole Commissione, ed ai sentimenti che la Camera ha sempre manifestato quando si tratta di prerogative parlamentari.

Qui signori, si tratta di dare al Governo la facoltà di provvedimenti che hanno tutto il carattere di provvedimenti legislativi, da farsi con decreto reale; si tratta di stabilire certe massime e certe modalità per l'applicazione della legge, per la quale io credo che farei torto all'onorevole ministro delle finanze se credessi che egli voglia insistere perchè la sua amministrazione ne accetti tutta la responsabilità.

Cito l'esempio del disegno di legge per le *tare*, in cui trattandosi di una cosa eminentemente tecnica, la quale poi si traduce, quando non è ben ap-

plicata, in tassa, in sovraccarico di dazio, la Camera ha aderito che si facesse un disegno di legge speciale.

Quindi non credo di aggiungere altro perchè la Camera possa comprendere la portata della mia proposta, e confido che tanto la Commissione, quanto il Ministero faranno favorevole accoglimento a questo mio concetto, imperocchè se la Camera sarà chiamata a rivedere le disposizioni di questi decreti unitamente ai risultati dell'inchiesta che si è stabilito di fare, io sono persuaso che essa farà opera molto più proficua per l'applicazione di questa legge onde non riesca deleteria per l'industria nazionale.

**PRESIDENTE.** È presente l'onorevole Piccardi?

*Voci.* Non c'è.

**PRESIDENTE.** Non è presente, quindi s'intende ritirato il suo emendamento.

Ora prego l'onorevole relatore a voler dire l'avviso della Commissione intorno all'emendamento dell'onorevole Nervo.

**SELLA.** L'onorevole Delle Favare ha presentato un emendamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Delle Favare non ha mandato nessun emendamento ancora al banco della Presidenza.

*Una voce.* Ha proposto di aggiungere la parola *mosti*.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Delle Favare propone che alla lettera *i*, dopo la parola *liquori*, si aggiungano le parole *di mosti*.

**INCAGNOLI, relatore.** La Commissione non trova nessuna difficoltà a che sia aggiunta la parola *mosti*; però dobbiamo una replica alla proposta che venne fatta testè tanto dall'onorevole Delle Favare quanto dall'onorevole Piccardi, ed ora anche dall'onorevole Damiani, la quale tende a che, nel caso di restituzione di dazio, non si segua la misura secondo porta qui l'articolo 15, ma la restituzione sia fatta per intero. A nome della Commissione farò alcune poche considerazioni, acciocchè la Camera le abbia presenti, dovendo poi deliberare sopra una proposta certamente importante nel riflesso della legge. Studiando le leggi degli altri Stati, abbiamo tenute presenti principalmente la legge francese e l'austriaca; e troviamo che in tutti gli Stati, ogni volta che si fa la restituzione del dazio sull'uscita, quello che chiamano *drawingback*, in generale non si rende mai per intero il dazio. E quale potrebbe essere la ragione di tutto questo? In generale quasi in tutti gli Stati il sistema della tassa è quello dell'abbonamento: ora il sistema dell'abbonamento porta in certo modo una transazione, porta l'abbandono dell'assoluto rigore della tassa; quindi

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

quasi sempre avviene che il contribuente non paga tutta l'imposta, quanto a stretto rigore sarebbe dovuto.

Ed infatti nella tassa degli alcool al pari che in Francia ed in Austria, la nostra legge ha adottato questo sistema riguardo alle distillerie dei vini e delle vinacce, cioè il sistema dell'abbonamento anziché quello dell'esercizio rigoroso. Ed oltre a ciò per una certa misura ha concesso l'esenzione assoluta mantenendo in vigore il disposto dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1870. Ora, o signori, che cosa avviene in tutto questo? Avviene che nell'uscita dell'alcool, qualora si restituisse per intero il dazio pagato, ne seguirebbe un profitto a favore dello speditore a danno dell'erario.

Infatti le distillerie dei vini e delle vinacce sono circa 8500: ora supponete che paghino col sistema dell'abbonamento, e quindi non a pieno rigore (e fino ad oggi anche l'alcool estratto dai farinacei è stato sotto un sistema di abbonamento, vale a dire si teneva conto della capacità dei recipienti e quindi si pagava); ora che giustizia sarebbe stata se esportandosi questi alcool, lo Stato avesse dovuto restituire a rigore di tariffa il dazio, come se fosse stato pagato per intero? Questa restituzione si sarebbe tradotta in un profitto che i produttori avrebbero fatto a danno dello Stato.

È per questa considerazione che in tutti gli Stati, dove vige il sistema di abbonamento, la restituzione del dazio si fa in una misura minore di quella portata dalla tariffa.

È questo il principio da cui è naturalmente informata la legge presente, e la Commissione non può fare a meno di sottomettere queste considerazioni alla Camera; starà poi al ministro di esaminare, nell'interesse dell'erario, se questa misura sarà di un 7° o meno. È a lui il decidere; l'obbligo nostro era di esporre le ragioni perchè credevamo che quando si debba fare la restituzione del dazio, questa non debba essere rigorosamente dell'intero, ma sibbene ridotta ad una proporzionata misura.

**PRESIDENTE.** Spetta di parlare all'onorevole Damiani.

**DAMIANI.** L'onorevole relatore diceva che la giustizia consiglia, secondo lui, di togliere qualche cosa sulla tassa da restituire a coloro che esportano gli spiriti all'estero, sia in natura, sia in aggiunta ai vini.

Nella passata discussione fu dimostrato, e credo non contraddetto dalla Commissione, che veramente i 7/10 non stabilivano una misura abbastanza esatta, ed aggiungerò abbastanza giusta; perchè alla Commissione era noto, quanto sono soggetti a dispersione gli alcool, e soprattutto trat-

tandosi di quegli alcool che sono aggiunti ai vini. Poteva ignorarsi dalla Commissione, come nei tre o quattro anni che sono necessari all'aggiunzione di questi spiriti ai vini, molta quantità se ne deve sperdere? No, per cui se anche al momento della restituzione, questa si facesse per intero, certamente una buona parte andrebbe sempre perduta dall'industriale, cioè la parte volatilizzata nel lungo periodo della manifatturazione.

Era per ciò che io desiderava, che almeno al momento della restituzione, non si facessero soffrire gli industriali di una perdita sulla quantità accertata, dovendo considerarsi bastante quell'altra quantità perduta nel lungo corso d'anni, nei quali i vini si manifatturano. È per ciò, che nonostante le osservazioni dell'onorevole relatore, insisterò perchè la restituzione si faccia sulla quantità dell'alcool accertata al momento della spedizione dei vini all'estero.

Ed aggiungo, giacchè ho facoltà di parlare, che non vorrei poi che alcuno dei miei colleghi, meno quelli della Commissione, entrassero in un equivoco che parti, mi dispiace il ricordarlo, da quel banco quando pochi giorni or sono v'era un altro ministro delle finanze; inquantochè allora dovetti sentire dire cosa, che mostrava come dell'industria dei vini in Italia l'onorevole senatore Magliani (del resto così bene illuminato in tante altre cose) non era molto bene ed esattamente informato, perchè egli voleva introdurre nientemeno come disciplina quella di mescolare l'alcool nei vini al momento della spedizione all'estero. Ora è a conoscenza di tutti come lungo il corso della manifatturazione dei vini, il più grande lavoro consiste nel sapere somministrare quella quantità di alcool che è necessaria, onde esso s'immedesima nei vini stessi e non presentino poi quei due sapori, quei due palati che farebbero veramente il grado basso dei vini che debbono andare sia sul mercato nazionale, sia sul mercato straniero.

Non ho altro a dire. Spero che il ministro e la Commissione vorranno accettare questa piccola modificazione che io ho introdotta nelle disposizioni della legge.

**PRESIDENTE.** Ora dunque chiedo all'onorevole ministro se egli accetti gli emendamenti dell'onorevole Delle Favare, e l'emendamento soppressivo dell'onorevole Damiani.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** In quanto all'emendamento dell'onorevole Delle Favare, nulla mi resta a dire. Accetto, come chiede l'onorevole proponente, l'aggiunta della parola *mosti*.

In quanto all'emendamento dell'onorevole Damiani, già l'egregio relatore della Commissione ha

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

fatto notare non solo il sistema che intorno a questa restituzione vi è negli Stati esteri, ma ha detto di più quale fosse la ragione delle differenze nella restituzione. Poi ha lasciato al ministro delle finanze naturalmente di determinare se intendesse di accogliere la proposta dell'onorevole Damiani.

Io lo pregherei di notare che ancora l'ultima parola non si è detta su questo proposito; e che tutta questa materia già è sottoposta all'inchiesta, come già ha deliberato la Camera. Sicchè per ora io pregherei l'onorevole Damiani di attenuare la sua proposta. Io andrei fino agli 8 decimi invece dei 7 decimi; salvo a ritornare poi sulla questione quando la Commissione d'inchiesta abbia finito il suo lavoro; ed allora la questione stessa potrà esser discussa come merita. Quindi ora andrei fino agli 8 decimi; ma una certa differenza la ritengo necessaria per le ragioni che ha esposte l'egregio relatore. Quindi, in questo senso modificato, accetterei l'emendamento dell'onorevole Damiani.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nervo insiste nel suo emendamento?

**NERVO.** Insisto, perchè credo di aver sollevato una questione di prerogative della Camera.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Vorrei risentire come è espresso...

**PRESIDENTE.** Dice: « aggiungere dopo le parole *decreto regio*: da presentarsi nel prossimo mese di gennaio all'approvazione della Camera. »

Vuole che il decreto reale sia convertito in legge.

**NERVO.** Come si fece per il decreto regio sulle tare che fu convertito in legge.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io ammetto pienamente il concetto dell'onorevole Nervo. Sempre quando si tratti di affermare le prerogative parlamentari, di diminuire le facoltà del potere esecutivo, io accetterò le proposte che a questo fine si presentino.

Con quest'articolo si ha in idea di dar al Governo la facoltà di poter prendere tutte le disposizioni perchè il disegno di legge abbia il suo corso.

Io credo che l'idea dell'onorevole Nervo sia questa: salvo a presentare dopo il decreto per la convalidazione al Parlamento. E tanto è vero che egli annuisce a quest'idea, che ha ricordato l'esempio che riguarda le tare doganali, per le quali le disposizioni furono poi presentate al Parlamento per la convalidazione. In questo senso credo di avere afferrato il concetto dell'onorevole Nervo e di potervi assentire pienamente.

**SELLA.** Io mi permetto di fare osservare che vi sono dei limiti a tutte le cose. Capisco che si possa far votare per legge ciò ch'è di competenza di legge, ma qui dentro v'è tanta roba di regolamento che se c'imbarchiamo a fare delle leggi anche sopra queste

cose qui, non ce ne distrigheremo più. Figuratevi si dovrebbe determinare per legge la scrittura da tenere per la liquidazione della tassa! Vi sono qui parecchie cose che è impossibile sottoporre alla votazione di un Parlamento.

Io convengo che nella questione delle tare ciò si dovesse fare; convengo che vi siano qui delle questioni gravi, importanti, che sarebbe bene che fossero tradotte in legge; io non ci ho difficoltà; ma vi è una massa di cose che è tutta roba di regolamento. Naturalmente i legislatori hanno da occuparsi di certe cose principali e non dei dettagli che debbono essere lasciati all'amministrazione. Quindi io credo che qui basterebbe che fosse detto che questo decreto reale sia presentato poi alla Camera. Quando poi sia davanti alla Camera, si vedrà qual parte se ne voglia convalidare per legge e qual parte si possa; dico anzi si debba lasciare all'amministrazione, anche per semplificare il lavoro parlamentare. Queste sono le osservazioni, che mi sono permesso di fare, più pratiche che teoriche.

**NERVO.** Ammetto coll'onorevole Sella che in questo articolo sono comprese disposizioni, che hanno tutto il carattere di disposizioni regolamentari. Ma l'onorevole Sella e gli onorevoli suoi colleghi della Commissione non disconosceranno che vi sono 3 o 4 articoli che hanno veramente l'importanza di disposizioni legislative, che riguardano le modalità; che il fisco potrà seguire per applicare questa tassa. Signori, qui si tratta dell'invulnerabilità del domicilio; dell'aliquota della tassa, dell'aliquota della riduzione della tassa, e quindi credo che la mia proposta non sia tanto fuor di luogo. E veggo con piacere che l'onorevole ministro delle finanze ha colla sua perspicacia riconosciuto l'attendibilità della mia proposta. Non volendo però provocare ora una discussione sulla parte dell'articolo, che potrebbe far oggetto della mia proposta, che è quella di lasciarsi alla responsabilità dell'amministrazione, io mi unisco alle idee dell'onorevole Sella, che cioè il ministro delle finanze s'impegnerà a presentare questo decreto reale alla Camera, alla ripresa dei suoi lavori, insieme alle risultanze dell'inchiesta, onde la Camera ne abbia notizia e prenda quei provvedimenti, che nella sua saggezza crederà di adottare.

**SELLA.** Mi permetto di far osservare che si potrebbe allora dire: « Si determineranno per decreto regio da presentarsi alla Camera. »

Non bisognerebbe neppure fissare il tempo perchè parecchie di queste disposizioni saranno date in tempi diversi. Qui si devono determinare i locali da fornirsi gratuitamente...

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Questo voleva dire.

**SELLA...** Queste cose qui verranno a suo tempo!

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

Per esempio, per applicare questa legge il Governo deve fare acquisto di molti misuratori Simers, e questi non arrivano mica subito.

Per quel che so, ne arrivano pochini; uno o due al mese. Ci vorrà un certo tempo; ma tutto questo non si può improvvisare in gennaio.

Quindi se si vuole che questi decreti reali, che si faranno in proposito, siano portati a cognizione della Camera, onde la Camera possa vedere se qualche parte debba essere convertita in legge, per me non vi ho difficoltà, perchè convengo che qualche cosa di legislativo bisogna fare; ma non credo che si debba vincolare di troppo, nè come tempo, nè come effetto questa presentazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nervo accetta questa modificazione?

**NERVO.** L'accetto colle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze.

**PRESIDENTE.** Per conseguenza verremo ai voti, lettera per lettera, di quest'articolo 15.

Coloro i quali credono che l'emendamento dell'onorevole Nervo, il quale vuole che il decreto reale debba essere presentato alla Camera (emendamento che è accettato dal Ministero e dalla Commissione), sia da approvarsi, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Per conseguenza si dirà:

« Si determineranno per decreto regio da presentarsi alla Camera. »

Chi approva questo capoverso, si alzi.

(È approvato.)

Chi approva le lettere *a, b, c, d, e, f, g, h*, alle quali non sono stati proposti emendamenti, è pregato d'alzarsi.

(Sono approvate.)

Ora viene la lettera *i*.

L'onorevole Delle Favare propone che dopo le parole *di liquori*, si aggiungano le parole *di mosti*.

L'onorevole Damiani, ritirando il suo emendamento, propone semplicemente che, invece di dire: *in ragione dei sette decimi della tassa stessa*, si dica: *in ragione dei nove decimi della tassa stessa*.

Il primo emendamento, cioè l'aggiunta delle parole *di mosti*, è accettato dal Ministero e dalla Commissione.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Ora viene il secondo emendamento, cioè la sostituzione dei *nove decimi* ai *sette decimi*. Anche questo emendamento è accettato dal Ministero e dalla Commissione. (*Movimenti al banco della Commissione*)

**SELLA.** (*Presidente della Commissione*) Un mo-

mento, io devo consultare la Commissione su questo punto. (*Movimenti al banco della Commissione*)

**PRESIDENTE.** Io vedeva dei cenni che mi venivano dal banco della Commissione, che parevano autorizzarmi ad aprire la votazione.

**SELLA.** (*Presidente della Commissione*) Io credeva che l'onorevole ministro delle finanze avesse accettato o proposto otto e non nove decimi. (*Interruzione*)

Scusino un momento. Spieghiamoci un po' benignamente, perchè siamo alquanto impensieriti su questo proposito.

Veniamo interamente nel concetto dell'onorevole Damiani. Creda pure l'onorevole Damiani che non è lo scopo che qui ci divide, ma abbiamo qualche timore rispetto ad un premio d'esportazione che i trattati ci vietano. Quando consentiamo ad ogni piccola distilleria un ettolitro d'alcool; quando diamo altre facoltà, dobbiamo pur dirci che evidentemente resta un margine. Ma in quale proporzione? Noi sappiamo. Forse avrà ragione l'onorevole Damiani nel ritenere che sarà di un mezzo decimo, ma non lo sappiamo.

Non dobbiamo ammettere che si crei un premio all'esportazione. D'altra parte, siamo anche impegnati pel trattato di commercio nel modo il più esplicito, il più formale a far sì che l'applicazione della tassa non si converta in un premio all'esportazione. La Commissione si è divisa su questo punto, stante lo stato in cui ci troviamo, di non conoscere abbastanza, lo confessiamo candidamente, la questione. Ad alcuni di noi parrebbe più prudente cominciare ad ammettere 8 decimi, salvo il sentire dalla Commissione d'inchiesta se si debba andare sino a 9 decimi. Mi pareva che il ministro delle finanze avesse accennato a questo concetto. Ci pare più facile andare da 8 a 9, anzichè da 9 tornare ad 8. In questo caso il salire è più facile del discendere. Nella Commissione siamo tre a dire che sarebbe più prudente stabilire la cifra di 8 decimi anzichè quella di 9 decimi, salvo ad ascendere quando la Commissione d'inchiesta lo proporrà. Altri due trovano invece che si possa subito venire alla cifra di 9. La Camera deve decidere. (*Osservazioni*) Ripeterò solo che crediamo doversi stabilire oggi otto, salvo poi, quando la Commissione d'inchiesta ne riconosca l'opportunità, di fare la facilissima ascensione al nove, mentre invece sarà molto difficile, se fino da oggi si stabilisce la cifra di nove, di discendere poi a otto, senza che si verificino degli inconvenienti, senza urtare in molti interessi.

Ripeto, due dei nostri colleghi ritengono che si debba stabilire la cifra 9 fino da ora; vegga la Camera quello che deve fare, sull'avviso dell'onorevole

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

ministro delle finanze, il quale in ultimo ha la responsabilità dell'andamento dell'amministrazione finanziaria.

**PRESIDENTE.** Onorevole Damiani, ha facoltà di parlare; ma la prego di osservare che siamo in votazione.

**DAMIANI.** Non farò perdere molto tempo alla Camera. Tutto l'alcool che si esporta non oltrepassa i 2000 ettolitri. Lasciando la facoltà al Governo di stabilire la restituzione del dazio fino ai 9/10, si tratterebbero di far perdere soltanto allo Stato la tassa sopra 200 ettolitri di alcool. Ora, io faccio considerare che se da una parte le finanze dello Stato non perderebbero una gran somma, dall'altra ragioni di giustizia verso gli industriali impongono il rigoroso dovere di restituire almeno la tassa sulla quantità accertata dell'alcool, perchè in molta maggior quantità gli industriali perdono la tassa sull'alcool che è stato impiegato nei vini e che è assolutamente perduta all'epoca della spedizione.

Del resto me ne rimetto alla Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io aveva già osservato all'onorevole Damiani, che intendeva veder risolta la questione dopo i risultati che verrebbero dalla Commissione d'inchiesta; io mi attenevo alla restituzione degli 8/10. Chiedo quindi alla Camera che voti gli 8/10 riserbando un'ulteriore riduzione all'epoca, in cui saranno ultimati gli studi della Commissione d'inchiesta.

Ringrazio intanto l'onorevole Damiani che pare già per ora essersi acconcio alla proposta degli 8/10.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Damiani accetta dunque questa proposta?

**DAMIANI.** Sì, signore.

**PRESIDENTE.** Per conseguenza pongo ai voti il sotto-emendamento, col quale si vuole che si sostituisca la quota di otto decimi a quella di sette che era prima stata statuita nel disegno di legge; sotto-emendamento accettato dal Ministero e dalla Commissione.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Rileggo la lettera i:

« i) Le norme per la restituzione all'uscita dal regno della tassa degli spiriti, tanto naturali, quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciat, fissandone la misura in ragione degli otto decimi della tassa stessa. »

Chi approva questa lettera i, è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

« l) Il metodo da seguire per ridurre il peso degli spiriti importati dall'estero in misura di capacità, e per determinare la tara delle botti. »

**DAMIANI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Sulla lettera l?

**DAMIANI.** Sissignore, per una raccomandazione all'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** Parli.

**DAMIANI.** Nel suo discorso fatto alla Camera, l'onorevole Magliani, aveva richiamato l'attenzione di essa sopra il miglior metodo diretto ad ottenere un accertamento esatto del coefficiente alcoolico dei vini naturali del regno. L'onorevole ministro Magliani credeva che era metodo preferibile quello di dividere i vini del regno per gruppi, che egli chiamava regionali.

Io non voglio indicare all'onorevole ministro delle finanze un'idea sul proposito; gli raccomando soltanto, acciò non si renda veramente illusoria questa restituzione della tassa, alla quale siamo tutti propensi, che vogliansi adottare mezzi nei quali risulti il vero coefficiente alcoolico dei vini naturali del regno.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io accetto volentieri, come aveva già accettato il mio predecessore, le raccomandazioni dell'egregio collega Damiani.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la lettera l.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvata.)

Ora viene la lettera m, proposta come aggiunta dall'onorevole ministro delle finanze, della quale ho dato lettura sin da principio.

**SELLA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sella ha facoltà di parlare.

**SELLA.** Voglio solo fare una dichiarazione.

L'aggiunta che ha proposto l'onorevole ministro è molto grave, perchè in sostanza dà facoltà all'amministrazione, quando il comune non adempie regolarmente il suo compito...

Una voce dal banco della Commissione. Non c'è il regolarmente.

**SELLA.** Ma c'è o non c'è il regolarmente?

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Non c'è.

**SELLA.** (Presidente della Commissione)... non adempie il suo compito, ha facoltà il Governo di togliere al comune l'accertamento della tassa e di ridarlo agli agenti fiscali.

**NERVO.** Chiedo di parlare.

**SELLA.** (Presidente della Commissione) Ma, d'altra parte, ha ragione l'onorevole ministro quando dice: ma se un comune proprio non fa nulla, non applica

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

nemmanco la tassa; l'amministrazione finanziaria deve essa stare a guardare la frode alla legge senza nulla fare? Quindi noi abbiamo riconosciuto che l'onorevole ministro aveva ragione portando le cose a questi casi estremi. E per conseguenza, benchè ci rincrescesse ritoccare in certo modo della efficacia di quel tale articolo che ha messo in mezzo l'amministrazione comunale e della cui invenzione eravamo abbastanza contenti, tuttavia abbiamo assentito con lui nel principio che ci parve dettato dal sentimento della giustizia e della verità. Lo abbiamo pregato (ed egli ha assentito) di aggiungere che questa facoltà data al Governo in caso di inadempimento della legge per parte dei comuni non dovesse esercitarsi se non dietro diffidamento formale. Noi abbiamo desiderato che il comune fosse avvertito prima, e non si vedesse un bel giorno senz'altro tolta questa importante facoltà, senza nemmeno averlo saputo.

Quindi noi abbiamo assentito, con quest'aggiunta, all'articolo che ci ha proposto il ministro, anche pensando poi che intanto quella famosa inchiesta, che serve a tante cose in questa legge, avrebbe anche servito sotto questo punto di vista: a vedere un po' le cose come vadano e come si mettano.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare.

**NERVO.** Io, in verità, quando ebbi notizia di questa proposta dell'onorevole ministro delle finanze, mi persuasi della facile tendenza della nostra amministrazione pel fisco, e mi persuasi ancora che è proprio necessario che quel certo decreto di cui parla l'articolo 16 sia presentato alla Camera. Io lodo le viste fiscali che l'onorevole ministro manifesta fin dal primo suo apparire su quegli onorevoli banchi (*Ilarità*); ma mi impensierisco delle conseguenze a cui testè accennava l'onorevole Sella.

Io desidero che questo diffidamento formi oggetto di un'aggiunta a quest'articolo dell'onorevole ministro delle finanze, imperocchè allora i comuni sapranno che la legge mentre affida loro questo importante compito, glielo toglierà se ci saranno quelle certe eventualità che l'onorevole ministro ha inteso di prevedere. Quindi è bene chiarire nettamente la posizione; poichè diversamente la buona proposta della Commissione potrebbe essere affatto paralizzata da quest'aggiunta.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** L'onorevole Nervo ha visto che, appena egli ha fatto la proposta colla quale chiedeva la presentazione alla Camera, ed anche l'approvazione del decreto reale, io ho immediatamente assentito, perchè ho ritenuto mio dovere, in un atto così grave, nell'esercizio di una facoltà così

importante, che questa facoltà stessa venisse subordinata all'approvazione, o per lo meno alla conoscenza che la Camera dovesse avere di questo decreto reale, che è in facoltà del ministro di emettere.

Sicchè l'onorevole Nervo vede che il primo mio passo non è per nulla fiscale; ed il mio acconsentire a tante piccole cose che hanno mitigata la legge, che già era stata mitigata coll'articolo 11, è una prova che tutto questo fiscalismo poi in me non ci sia. Ma dal togliere il soverchio fiscalismo al mettere nella impotenza l'amministrazione delle finanze in taluni determinati casi, mi pare che ci corra una gran differenza. Questa differenza è stata riconosciuta già dall'onorevole presidente della Commissione, ed io ne lo ringrazio. Egli stesso ha detto: ma l'amministrazione si potrà trovare in questa posizione: dovrà fare gli accertamenti l'autorità comunale. Ma se l'autorità comunale non li fa, dovrà forse l'amministrazione non solo non essere fiscale (e fino a questo punto ne convengo anche io), ma dovrà stare a guardare e sorridere alle frodi che si facciano allo Stato sotto i suoi occhi, senza potervi riparare? Mi pare che tra l'una e l'altra cosa ci corra una tale distanza, onde sia necessario di offrir mezzo all'amministrazione perchè possa con la debita prudenza impedire almeno le frodi. Ecco il concetto della mia aggiunta. Io ho spiegato il mio intendimento alla Commissione, ed essa lo ha accettato, e ci ha aggiunto il bisogno di diffidamento che io a mia volta ho accettato per sempre più attenuare la cosa. Di guisa che la mia aggiunta non ha altro scopo che quello di mettere la finanza nel caso di poter fare l'accertamento quando l'autorità comunale non lo faccia.

I casi pratici in cui l'inerzia dell'autorità comunale dia ragione alla finanza di mettersi nel suo posto verranno determinati in quel tale decreto reale, il quale dovrà essere presentato alla Camera. Mi pare che vi siano così tutte le più ampie garanzie perchè la facoltà che il Governo reclama dalla Camera sia sempre subordinata al vostro controllo, e che non sia esercitata con misure fiscali, e rapaci come avrebbe accennato l'onorevole collega Nervo.

**NERVO.** Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze degli schiarimenti che mi ha favorito, e sono lieto di avergli provocati per la retta applicazione della legge, non per l'onorevole ministro delle finanze, ma per le tradizioni dell'amministrazione.

**SELLA.** Sarà bene che ci intendiamo, però io desidererei una dichiarazione formale dall'onorevole ministro delle finanze, che questo comma in nessun caso debba eliminare l'articolo 13, il quale stabili-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

sce che ai comuni spetta la metà dei proventi della tassa; certamente questo non ha inteso il ministro delle finanze, ma ad ogni modo una dichiarazione sua formale credo che non sia superflua.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Intendiamoci anche sul dubbio che ha promosso l'onorevole Sella che è abbastanza grave.

L'articolo 13 dice, « a titolo di indennità per le cure e le spese alle quali saranno soggetti i comuni nell'adempimento della presente legge, sarà loro attribuita la metà della tassa riscossa » e questo articolo è stato accuratamente commentato. La metà della tassa rappresenta naturalmente una compartecipazione dei comuni in corrispettivo delle cure che essi comuni impiegano. Finchè però i comuni sono diligenti ad impiegarle, sia pure data loro la metà della tassa; ma quando essi colla loro inerzia mettano l'amministrazione finanziaria nella posizione di dover fare essa quello che i comuni non fanno, che per di più debbano essere pagati, mi consentirà l'onorevole Sella che io per parte mia non possa accettare questo concetto, anzi faccio esplicitamente una dichiarazione in contrario, ed io credo che egli stesso vorrà trovare giusta questa mia dichiarazione, egli che sa tanto bene conciliare gli interessi fiscali cogli interessi economici. Dunque io ritengo che il mio comma nulla abbia a che fare coll'articolo 13, e che esso sia applicato tal quale è votato dalla Camera come compenso alla cura dei comuni. Ma quando i comuni nulla facciano e l'amministrazione si surroga nei pesi e nelle cure, è giusto anche che essa si surroghi nei vantaggi.

**SELLA.** Vedo che l'onorevole ministro delle finanze va via prendendo pratica al suo ufficio, perchè dal principio alla fine della seduta il suo fiscalismo è cresciuto di molti gradi. (*ilarità*)

**MORANA.** L'onorevole Sella se ne compiace. (*Si ride*)

**SELLA.** Non me ne compiaccio, però come naturalista, osservo (*ilarità*) e registro; ma ecco, sempre la verità. C'è del vero nella risposta dell'onorevole ministro delle finanze, in questo senso che il Governo non ci debba rimettere le spese, perchè allora davvero il comune potrebbe avere l'interesse di non far niente, e starsene tranquillamente a pigliare la metà del provento della tassa sugli alcool che si distillano nel comune medesimo. Ma dall'altra parte bisogna badar bene che facilmente vi sarà dissenso tra l'amministrazione finanziaria e l'amministrazione comunale intorno a questa regolarità di accertamento. Mi spiego; l'intendente di finanza, il magazziniere delle privative, l'ufficiale del registro, quel tale organo insomma che il Ministero delle fi-

nanze sceglierà per sorvegliare su questa cosa, dirà un dato momento: ma voi dovete far così e così, e gli altri risponderanno: ma non ci pare; ebbene, io vi tolgo la tassa. Ora voi converrete meco, che sarà molto proclive l'amministrazione finanziaria a trovare che non c'è la regolarità nel modo di procedere del comune, se il risultato dovesse essere che il comune perde la sua parte del provento della tassa. Quindi mi pare che qui la verità stia in mezzo; non è tutta dalla parte del pensiero di lasciare sempre al comune la metà del provento della tassa qualunque cosa accada, comunque irregolarmente proceda il comune, e non è tutta neppure dall'altra parte, che, senza altro dire, l'amministrazione finanziaria quando giudichi irregolare la condotta di un municipio, possa avocare a sè la quota della tassa che spetterebbe al comune. Credo che così facendo, si vada al di là del concetto stesso che ha l'onorevole ministro a questo riguardo; perchè qui l'articolo 13 l'abbiamo tutti ammesso nella sua reale significazione che il comune debba sorvegliare, debba amministrare, e perciò debba avere un compenso, con un margine di lucro, per interessarlo ad amministrare bene. Ora, a me pare che qui converrebbe che in tutti i casi fosse detto: « Dovrà l'amministrazione finanziaria essere rimborsata di tutte le spese che sostenesse per poter fare, essa amministrazione finanziaria, ciò che spetterebbe al comune » e siccome questi calcoli si fanno, secondo il solito, con qualche larghezza, mi pare che l'interesse dell'amministrazione finanziaria sarebbe tutelato.

Io quindi prego l'onorevole ministro delle finanze di rifletterci bene; egli ha posto la questione, veda come si debba risolvere e faccia poi egli le sue proposte definitive.

È chiaro che il punto vuol essere risoluto, perchè non dicendo altro il dubbio rimarrebbe. Siccome qui si tratta di *tuo* e di *mio* fra l'amministrazione comunale e l'amministrazione finanziaria, così io credo che sarebbe opportuno che il dubbio fosse risoluto nella redazione stessa dell'articolo.

Quindi io sottopongo questa considerazione all'onorevole ministro delle finanze perchè veda le risoluzioni che conviene adottare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** La Camera già si trova di aver votato l'articolo 13, quindi nulla si può fare per mitigare, per aggiungere qualche cosa all'articolo stesso. Noi votiamo adesso una proposta che fa il Ministero, che la Commissione sembra che accetti; la proposta cioè con cui si dice niente altro

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

che questo: quando l'amministrazione comunale non accerta, la finanza si mette nel suo posto. Adesso che cosa resta? Resta l'interpretazione pratica di tutti i non pochi casi nei quali l'amministrazione comunale non adempie al suo compito. Allora non vi è bisogno di alcun commento, poichè l'articolo 13 non è applicabile, ma bensì la lettera l che io propongo all'articolo 16; se l'amministrazione (ed era il caso previsto dall'onorevole Sella) adempie alla sua parte, e allora certamente è giusto che abbia quei compensi.

Sono sicuro, onorevoli colleghi, che quando avete votato l'articolo 11, intendevate benissimo di accordare tutte quelle agevolazioni che meritano quei casi speciali contemplati nell'articolo 11, ma non siete andati certamente al di là, non avete voluto certamente lasciare adito alle frodi che si possono fare a danno della finanza. Qui non è questione di fiscalismo; è questione che nel regolamento si debbano precisare i casi, ai quali accennava l'onorevole Sella. Per me è netto il concetto, che quando l'autorità comunale non adempie al suo compito perde il diritto che ha al corrispettivo del debito messo a suo carico. Quando l'autorità comunale lo avrà adempito, sarà il caso di vedere se avrà operato bene o male; ed allora io mi potrò valere del regolamento, applicandolo il meno gravemente possibile; ma con ciò non posso accettare il temperamento dell'onorevole Sella, bensì farei tesoro delle norme che potessero moderarne il rigore, pur facendo sì che l'amministrazione non rimanesse giudice e parte, in danno dell'autorità comunale.

È questione questa da trattare nel regolamento, perchè ora non si tratta di legge, perchè, ripeto, l'articolo 13 è votato; ma bensì si tratta di trovare nel regolamento quel giusto mezzo su cui giustamente richiamava l'onorevole Sella l'attenzione del Governo. In questo senso, e con queste dichiarazioni, io mi impegno a studiare nel regolamento, che dovrò del resto presentare alla Camera, tutti quei mezzi che valgano ad accertare l'esattezza del principio da voi votato, cioè che l'accertamento si compie dall'autorità comunale. L'amministrazione finanziaria, per quanto sarà da me per maggior o minor tempo retta, si informerà al principio non fiscale; ma per altra parte non permetterò che si possano compiere frodi. Io non ho avuto altro scopo tranne che quello di creare delle agevolanze, non già di autorizzare le frodi.

**ALLIEVI.** Mi pare che questa divergenza di vedute, si potrebbe facilmente conciliare con una proposta per la quale si dicesse, che nei casi in cui il comune non provvede, e deve provvedere quindi l'amministrazione finanziaria, tutte le spese da essa fatte andranno a carico della quota spettante al comune.

In questo modo si soddisfa alla veduta espressa dall'onorevole ministro, che il comune cioè non debba essere ricompensato della propria negligenza, e nello stesso tempo si toglie il sospetto, che potrebbe cadere sull'amministrazione finanziaria di aver un po' troppo rapidamente, e un poco con veduta interessata, privato il comune della quota di beneficio che gli spettava.

D'altra parte non bisogna dimenticare che noi abbiamo considerato l'articolo 13 come un provvedimento in generale favorevole all'amministrazione dei comuni, come un piccolo aiuto che si voleva dare alle amministrazioni dei comuni. Ora bisogna distinguere bene l'amministrazione comunale dal comune. Quindi se per una negligenza degli amministratori comunali private l'amministrazione comunale di alcune risorse, voi andate più in là, voi andate a colpire le persone dei contribuenti, i quali forse non hanno colpa nessuna, e si turba un poco anche quell'economia generale di benefici che si volevano conseguire colla disposizione dell'articolo 13.

Mi pare proprio una questione che si possa facilmente risolvere con un provvedimento analogo a quello che io ho testè formulato e che io manderei al banco della Presidenza se l'onorevole ministro consentisse nel pensiero che ho espresso.

**PRESIDENTE.** Vuol mandarmelo l'onorevole Allievi?

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io pregherei l'onorevole Allievi di considerare che la formula da me proposta non impedisce di contemplare nel regolamento da presentarsi alla Camera, il caso del rimborso. Ma il caso del rimborso non toglie le difficoltà che metteva innanzi l'onorevole Sella. Sarà l'amministrazione sempre giudice e parte. L'amministrazione sarà sempre quella che fa la nota delle spese per stabilire la quota del comune.

Dunque lasciamo al decreto reale la cura di stabilire queste norme che io sottoporro del resto al Parlamento, il quale sarà al caso di vedere se io abbia usato bene della facoltà che ora domando alla Camera. La mia proposta riguarda in genere norme per i casi in cui l'autorità comunale non adempie al suo compito. Fra queste norme ci può essere il rimborso, ma certo ci saranno anche altre norme che si studieranno.

Certo è che io non intenderò mai di allontanarmi dal concetto che ha avuto la Camera, delle agevolanze che ha inteso accordare cogli articoli 11 e 13. Questa sarà l'ispirazione, questo il concetto da cui mi farò regolare nel presentare il decreto reale ed il regolamento alla Camera. Vedrà poi la Camera se mi atterrò alle promesse. Allora sarà il caso di studiare queste norme pratiche.



SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

Per ora mi pare che queste dichiarazioni bastino per dissipare i dubbi e per togliere le apprensioni, e perchè la Camera onori della sua approvazione quella proposta che non altera certo le votazioni precedenti.

SELLA. Io sono dolente di dover fare osservare che si stenta un po' ad ammettere una questione di questa natura come materia di regolamento, perchè si tratta di sapere quando l'amministrazione finanziaria priva l'amministrazione comunale dell'applicazione di questa tassa, se le toglie anche tutto il provento che andava al comune. Siamo tutti quanti d'accordo che le spese devono essere prelevate sopra questo provento: ma nello stabilire, come ho già detto, questo *tuo* e *mio* tra Stato e comune non deve il legislatore dire la sua parola? Ecco la questione che io sottopongo alla considerazione dei nostri giuristi. Io capisco che tante cose si lasciano fare al regolamento, ma qui si tratta di stabilire fra Governo e comuni quel che spetta all'uno e quel che spetta agli altri. (*L'oratore si ferma a parlare sommessamente coi colleghi della Commissione*)

I miei colleghi che hanno la laurea in *giure* credono che è la legge che deve dire queste cose. Per conseguenza noi preghiamo l'onorevole ministro di considerare bene questa proposta dell'onorevole Allievi, la quale dice: « La spesa sostenuta dall'amministrazione finanziaria sarà prelevata dalle quote di tassa spettanti ai comuni. »

Prego l'onorevole ministro di considerarla anche come redazione. (*L'onorevole Sella trasmette l'emendamento dell'onorevole Allievi all'onorevole ministro delle finanze*)

MINISTRO DELLE FINANZE. Se avessi io presentato la legge, se volessi io distaccare da essa tutto ciò che, a mio modo di vedere, deve formare oggetto di regolamento, sarebbe stata giusta la riflessione dell'onorevole Sella; ma io trovo già il sistema inaugurato, proposto dall'amministrazione precedente ed accettato dalla Commissione.

È la Commissione, che vuol dare questa facoltà al Governo e che dice: « si determinerà per decreto regio » fino alla lettera *n*. Dunque è la Commissione che ha proposto di dare facoltà al Governo di emettere disposizioni legislative e regolamentari. Mi appello inoltre a quel che l'onorevole Sella stesso ha detto in risposta all'onorevole Nervo.

Quando l'onorevole Nervo diceva: Questo decreto regio deve essere presentato alla Camera; egli soggiungeva: talune disposizioni debbono essere presentate alla Camera, talune altre saranno materia di regolamento.

Dunque, signori, io mi trovo di fronte ad una facoltà che la Commissione mi vuol dare. Io non ho

potuto fare altro che accettare la formula dell'onorevole Nervo, la quale dispone sull'uso delle mie facoltà, perchè ho detto: faccio un decreto reale, e lo presento alla Camera. Ma la Commissione era così larga verso il Ministero da dargli questa facoltà senza limiti: è il Ministero che si è imposto a se stesso questi limiti dietro la proposta dell'onorevole Nervo.

Ora, in quanto alla proposta dell'onorevole Allievi, una volta che io debbo esercitare una facoltà sotto il controllo del Parlamento, coll'obbligo di presentare il decreto reale, prometto formalmente che, nel dettare queste norme, delle quali si parla nella proposta che è sottomessa alla Camera, terrò conto specialmente delle raccomandazioni e di questa proposta che viene fatta dall'onorevole Allievi. Ma ritenga l'onorevole Commissione, meglio di quello che io non sappia esporre, che è pericoloso oggi adottare una formula recisa, assoluta, che impegni la Camera in una via qualunque. Io dico: vogliamo farlo? Ma allora distacciamo dall'articolo 12 tutte quelle disposizioni che sono di natura legislativa, e che la Commissione ha voluto accordare. Quindi chiedo che nell'esercizio di queste facoltà si lasci una larghezza al Governo, col controllo del Parlamento, che il Governo stesso si onora di avere riconosciuto, di avere fatto votare dalla Camera; e prometto che il Governo nell'esercizio di essa terrà presenti tutte quelle proposte che egli crede opportune, fra le quali non resta esclusa quella dell'onorevole Allievi.

Quindi io pregherei l'onorevole presidente della Commissione, e l'onorevole Allievi, dopo queste spiegazioni, che mi sembrano abbastanza chiare e giuste, di ritirare ogni proposta, e di votare, colle dichiarazioni che ho fatte, quella che ho avuto l'onore di sottomettere alla Camera, e che spero verrà da essa accettata.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Allievi mantiene o ritira la sua proposta?

ALLIEVI. Debbo dichiarare la mia ferma convinzione, che la materia della mia aggiunta è una materia legislativa. Io capisco benissimo che il modo come poi si procederà per togliere l'amministrazione ai comuni, il modo in cui si procederà a liquidare le spese a carico di essi, tutto questo, dico, debba essere materia del regolamento; ma il principio fondamentale, che il comune conserva ancora il diritto ad avere la sua quota di tassa, ragion fatta solo delle spese che egli rimborserà alle finanze, questa mi pare proprio materia di legge.

Ma io poi non insisto se il signor ministro mi dichiara che nel regolamento sarà inserita una dispo-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

sizione eguale a quella che io ho esposta, e visto poi ancora che fu ammesso che il decreto reale verrà sottoposto alla convalidazione, della qual cosa non sono punto soddisfatto, malgrado...

SELLA. (*Presidente della Commissione*) Non sarà sottoposto all'approvazione, sarà presentato alla Camera.

ALLIEVI. Allora quando sarà presentato alla Camera, vedremo se conterrà la disposizione che ho proposta, e che pare accettata dall'onorevole ministro. All'ora in cui siamo è inutile insistere sopra una questione di forma.

SELLA. (*Presidente della Commissione*) La Commissione, udita la formale dichiarazione dell'onorevole ministro delle finanze, che nel fare il regio decreto terrà conto di questo pensiero dell'onorevole Allievi, al quale si è pienamente associato, non insiste perchè sia per legge risolta la questione.

PRESIDENTE. Mi è parso di sentire che l'onorevole Allievi, dopo queste dichiarazioni, voglia ritirare il suo emendamento.

Allora verremo alla votazione della lettera *m*.

La rileggo. (*V. sopra.*)

Chi approva questo emendamento aggiuntivo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 15 che si è votato comma per comma.

Chi l'approva nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

L'articolo 17 che diventa 16, è così concepito:

« È autorizzata la spesa straordinaria di 50 mila lire, che verrà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze in apposito capitolo colla denominazione: *Applicazione dei misuratori alle distillerie.*

Non essendovi alcuno iscritto e nessuno chiedendo di parlare su questo articolo lo pongo a partito.

(È approvato.)

Articolo 18 che diventa 17:

« La deduzione sulla misura fatta al rinfrescatoio, prescritta dall'articolo 6 della legge 3 giugno 1874, n° 1952, per la riscossione della tassa di fabbricazione sulla birra, è stabilita al 12 per cento. Il limite minimo dei gradi, ai quali si applica la tassa, è ridotto ad otto. »

A quest'articolo gli onorevoli Marcora e Mussi contrappongono la seguente dizione:

« La deduzione sulla misura fatta al rinfrescatoio, prescritta dall'articolo 6 della legge 3 giugno 1874, n° 1952, per la riscossione della tassa di fabbricazione sulla birra, è stabilita al 14 per cento. Il limite, » ecc., com nel disegno di legge.

Inoltre gli onorevoli Dell'Angelo e Zanolini propongono la seguente aggiunta:

« Ai cereali ed al luppolo adoperati nella fabbricazione della birra saranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 6 della presente legge. »

L'onorevole Mussi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MUSSI. Io sarò brevissimo e non vi importunerò tessendo l'elogio della pallida cervogia; perchè comprendo benissimo che a quest'ora il Parlamento sente il bisogno di esaurire questa legge.

Io ammetto che gli interessi enologici in Italia rappresentano la parte più importante nell'ordine della fabbricazione delle bevande; è certo però che anche la birra comincia a tentare di acclimatizzarsi presso di noi e la sua fabbricazione raggiunge in alcune località una notevole importanza che potrà sviluppandosi schiudere una nuova fonte di ricchezza industriale.

Però noi abbiamo da lottare con una concorrenza molto seria che ci viene fatta dalle birre di Germania. Non bisogna dimenticare che la Germania fa di tutto per impedire che i paesi meridionali si diano alla fabbricazione di questa bevanda, la quale per le sue qualità rinfrescanti ed igieniche viene anche accettata generalmente presso di noi e comincia a trovare una larga clientela. Ora in Germania si accorda lo sgravio del 20 per cento; siccome noi abitiamo in un paese più caldo dove perciò l'evaporizzazione è maggiore, io dovrei domandare almeno il limite che è accordato dalla Germania; ma avuto riguardo al fatto che la Commissione ha già concessa qualche facilitazione, non dimenticandomi specialmente che oggi si accorda una diminuzione del 12 per cento e che questa diminuzione rappresenta già un beneficio in confronto al trattamento anteriore che accordava solo il 5 per cento; infine volendo cercare che questo rimaneggiamento di imposte, renda quanto più è possibile per avere i mezzi sufficienti per l'abolizione del macinato, io riduco ai minimi termini la mia domanda e mi permetto di pregare la Camera di accordare l'elevamento della cifra dal 12 al 14 per cento.

Con ciò noi staremo al disotto delle domande fatte dai fabbricatori; e quindi io credo che la mia proposta possa peccare di difetto, ma non già d'eccesso.

Io spero che gl'illustri economisti che siedono nel banco della Commissione, ed ai quali si deve il merito di aver richiamato l'attenzione della Camera sopra questa questione, e di aver proposto l'aumento dal 5 al 12 per cento, vorranno essere tanto generosi di accordare quest'altro piccolo aumento che avvierà

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

un'industria promettente che lotta ancora contro molte difficoltà, volgendo nel suo primo periodo di iniziamento, ma che se otterrà da voi una ragionevole simpatia, potrà prosperare e aprire una nuova fonte di ricchezza pel nostro paese.

Io quindi insisto sulla mia proposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Dell'Angelo ha facoltà di parlare.

**DELL'ANGELO.** Io ho inteso confidenzialmente, ed anche ufficialmente dall'onorevole presidente della Commissione, che accetta il mio emendamento; onde ogni parola sarebbe superflua.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Per l'orzo.

**PRESIDENTE.** Prego il signor ministro di dire il suo avviso sugli emendamenti degli onorevoli Mussi e Dell'Angelo.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io concordo colla Commissione nell'accettare l'emendamento dell'onorevole Dell'Angelo, in quanto si riferisce all'orzo. Mi duole però non poter fare altrettanto per l'emendamento presentato dall'onorevole Mussi.

Prego la Camera di voler considerare che dal 5 si sale con questo progetto al 12 per cento; il limite minimo dei gradi si riduce ad 8; si fa ancora un passo di più accettando l'emendamento dell'onorevole Dell'Angelo.

Vede dunque l'onorevole Mussi che sono già tre vantaggi che si accordano con questo progetto, e che questi bastano per affrancare il Governo da molte noie che gli sono imposte dal trattato. I vantaggi che ora si accordano sono già sufficienti. Nulla toglie che dopo l'inchiesta, od in qualunque momento, possano questi vantaggi protrarsi più in là, anche sino al 14, che è quello che chiede l'onorevole Mussi.

Pregherai dunque l'onorevole Mussi di volersi accontentare di ciò che a favore della birra si stabilisce con questo progetto, e non andare al di là.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione a dire il suo parere su questi due emendamenti.

**INCAGNOLI, relatore.** La Commissione è perfettamente d'accordo col ministro, cioè di tener fermo circa alla quota messa del 14...

*Voci.* Del 12.

**PRESIDENTE.** Pare che ceda.

**INCAGNOLI, relatore.** Del 12 cioè; e poi di concedere lo stesso diritto, che si è concesso ai fabbricanti dell'alcool estratto dall'erzo; cioè dell'essenziazione dal diritto d'entrata per coloro che avranno giustificato quella quantità che effettivamente sarà stata adoperata per la loro industria.

**PRESIDENTE.** Dopo queste dichiarazioni, onorevole Mussi, mantiene o ritira il suo emendamento?

**MUSSI.** Io, a dire la verità, speravo un po' più di

generosità da parte della Commissione, speravo anche che le considerazioni di clima e di evaporazione sarebbero state prese in qualche esame dal ministro, che non le onorò della sua attenzione.

Egli mi ha portato in un altro ordine di considerazioni le quali, a dir vero, non hanno niente a che fare colla questione da me sollevata.

In ogni modo però io prendo atto delle sue dichiarazioni, sperando in una futura resipiscenza, perchè l'uccidere il pulcino quando nasce non è certo il metodo più opportuno per farlo crescere ed assicurare un bel pollo alla pentola della finanza (*Si ride*); in questo caso l'avarizia e le fiscalità trovano nella loro stessa avidità una futura pena, pena che pur troppo viene pagata dal paese sempre contrastato nei tentativi che fa per rompere i lacci fiscali che ne soffocano strettamente lo sviluppo economico ed industriale.

Per ora ritiro l'emendamento.

**PRESIDENTE.** La Commissione, se ho bene inteso, d'accordo col ministro, accetta l'emendamento dell'onorevole Dell'Angelo, sopprimendo le parole: *al luppolo*. Per conseguenza rileggo l'emendamento dell'onorevole Dell'Angelo, il quale anch'egli ritira queste sue parole: *al luppolo*, e si accontenta che si dica: *ai cereali?*

**DELL'ANGELO.** Sì.

**PRESIDENTE.** Sta bene. L'aggiunta dell'onorevole Dell'Angelo è la seguente:

« Ai cereali adoperati nella fabbricazione della birra saranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 6 della presente legge. »

Domando se questa aggiunta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la pongo ai voti.

(È approvata.)

« La deduzione sulla misura fatta al rinfrescatoio, prescritta dall'articolo 6 della legge 3 giugno 1874, n° 1952, per la riscossione della tassa di fabbricazione sulla birra, è stabilita al 12 per cento. Il limite minimo dei gradi, ai quali si applica la tassa, è ridotto ad otto. »

Chi approva la prima parte di questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Pongo ai voti il complesso dell'articolo.

(È approvato.)

Articolo 19 che diventa 18:

« Quando, per la fabbricazione della birra si faccia uso di estratti, o di sostanze zuccherine per le quali non sia applicabile il rilievo della quantità e dei gradi nel rinfrescatoio, è riservata al Governo la facoltà di stabilire per decreto reale le norme per la commisurazione della tassa nei limiti portati

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

dall'articolo 6 della legge 3 giugno 1874, n° 1952, e dall'articolo 9 della presente legge. »

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 18.

(È approvato.)

Verremo all'articolo 20, che diventa 19:

« Per le piccole fabbriche di prodotti assimilati alla cicoria preparata, il Governo potrà riscuotere la tassa stabilita dalla legge 3 giugno 1874, n° 1952, mediante speciali convenzioni della durata non maggiore di un anno. »

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti anche l'articolo 19.

(È approvato.)

Poi verrebbe l'articolo 21 diventato 20 che fu già approvato.

Così è compiuta la votazione per articoli del primo disegno di legge.

Ora invito la Commissione di volere poi dirmi, d'accordo coll'onorevole ministro, quale titolo deve porsi all'uno e all'altro disegno di legge. Vorrei sapere la intestazione, il titolo insomma.

Dunque verremo ora al secondo disegno di legge il quale incomincia coll'articolo 14 del primo progetto, intorno a cui fu esaurita ogni discussione. Però vi è l'articolo dell'onorevole Cancellieri che, per deliberazione della Camera, deve essere discusso e votato prima che si passi alla votazione dell'articolo 14. Rileggo questo articolo dell'onorevole Cancellieri:

« La tariffa stabilita nell'articolo precedente. » È vero? Dall'articolo precedente? (Sì!) ... « non sarà applicata se non contemporaneamente all'esecuzione della legge per l'abolizione immediata della tassa sulla macinazione dei cereali inferiori, e per l'abolizione graduale della tassa sui cereali superiori. »

Prego l'onorevole ministro di voler dichiarare se accetti quest'articolo. Poi prego anche la Commissione di fare la sua dichiarazione, benchè ambedue l'abbiano già fatta. (Si ride)

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Ripeto che l'accetto sebbene non ne vedessi il bisogno dopo le mie dichiarazioni.

**PRESIDENTE.** Sta bene. La Commissione riserva la sua libertà d'azione.

**SELLA.** Noi domandiamo la divisione.

**PRESIDENTE.** Quest'articolo diventerebbe il secondo, oppure sostituirebbe l'articolo 22?

**CANCELLIERI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CANCELLIERI.** È così evidente la giustizia della mia proposta, che mi sarei dispensato dal parlare, se l'onorevole Sella non avesse manifestato la sua volontà di votare in favore per la parte della proposta che riguarda l'esecuzione contemporanea all'aboli-

zione della tassa sul secondo palmento, e di votare contro per l'altra parte riguardante l'esecuzione contemporanea alla pubblicazione della legge di abolizione graduale della tassa di macinazione dei grani superiori.

Io prego l'onorevole Sella personalmente di considerare bene all'ingiustizia da cui sarebbero colpiti quei cittadini i quali non consumano cereali inferiori, qualora la Camera seguisse col suo voto gli intendimenti dell'onorevole Sella. Essi, invero, dovrebbero soggiacere a novelli e maggiori aggravii senza il compenso di nessun disgravio per l'abolizione graduale del macinato e per l'immediata estinzione dei cereali inferiori.

Furono in questa Camera votate ieri due leggi distinte. Io confido che l'una e l'altra giungano contemporaneamente in porto poichè tale è la volontà della Camera elettiva. Ma nell'ipotesi conforme alle idee ed ai voti dell'onorevole Sella, in quella cioè che, abolita la tassa unicamente per i cereali inferiori, essa rimanga in vigore tuttavia per i cereali superiori, in questa ipotesi vagheggiata dagli amici dell'onorevole Sella e da lui principalmente, i consumatori del grano dovrebbero continuare a pagare il tributo sulla macinazione, e dovrebbero inoltre subire il peso di novelli o maggiori balzelli imposti, come vorrebbe l'onorevole Sella, unicamente a beneficio dei consumatori di cereali inferiori, o per meglio dire imposti ad oggetto di procurare ad essi soli un disgravio.

Signori, io l'ho detto altra volta e lo ripeto anche oggi. Si può non invidiare e volere anzi il bene degli altri senza parteciparvi, ma quando il bene degli uni si debba ottenere col sacrificio di quelli che non ne godano, è ingiusto il pretenderlo ed anche immorale.

In verità io credo che l'onorevole Sella, quantunque contrario all'abolizione totale della tassa del macinato, non vorrà egli disconoscere la sconvenienza di creare nuovi balzelli o di esasperare la tariffa di quelli esistenti, qualora i proventi siano destinati non al disgravio dell'universalità dei cittadini, ma al disgravio di una parte sola di essi.

Io non diffido della Camera, perchè la maggioranza ieri solennemente ha confermato la sua ferma volontà non solo pel disgravio del secondo palmento ma per l'abolizione della tassa sui cereali superiori. Sì, o signori, la maggioranza della Camera vuole l'eguaglianza di trattamento per tutti i cittadini del regno; epperò senza dubbio l'articolo aggiunto da me proposto sarà dalla maggioranza accettato; ma oserei sperare che fosse accettato ancora dalla minoranza stessa, comunque contraria all'abolizione totale del macinato; imperocchè non è questione di

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

partito o di finanza, ma quistione di giustizia e di patriottismo il pretendere che all'aggravio di tutti corrisponda il disgravio di tutti.

**SELLA.** (*Presidente della Commissione*) Io mi limito a pochissime dichiarazioni; la prima, che io ed altri con me, come è stato espresso nella relazione di questa stessa Commissione intorno agli zuccheri, siamo d'avviso che se si tien conto non soltanto della legge sul macinato e della legge sugli alcool, ma si tien conto anche dell'*incidenza* della tassa sugli zuccheri, scompaiono interamente le preoccupazioni che ha testè manifestate l'onorevole Cancellieri; ma anche venendo agli alcool io mi limiterò a fare questa osservazione all'onorevole Cancellieri, che cioè la tassa di consumazione sta bene che l'anticipi chi produce, ma in realtà la paga chi consuma. Ora, se noi veniamo ai consumi di alcool, l'onorevole Cancellieri fa un ragionamento intieramente sbagliato, imperocchè là dove forse vi è produzione maggiore vi è consumazione immensamente minore che in altri luoghi dove c'è produzione minore; per conseguenza è sbagliato il pensiero che lo impensierisce intorno all'ingiustizia e alla disuguaglianza che ne potesse nascere per l'incidenza della tassa degli alcool. Posso errare io, perchè non ho preteso mai, ed ora almeno ancora, all'infallibilità; ma ripeto, a mio avviso, il suo concetto è intieramente sbagliato.

Quindi con animo perfettamente sereno, convinto di non far cosa che offenda in modo alcuno i sentimenti della più rigorosa giustizia, io voto quella parte dell'articolo suo il quale dice che questo aumento di tassa non andrà in vigore se non quando andrà in vigore l'abolizione della tassa sul secondo palmento, e voto contro la parte del suo articolo, in cui si stabilisce, si lega quest'aumento di tassa anche all'abolizione graduale della tassa sui grani superiori, imperocchè quest'aumento di tassa che ora noi stiamo per votare, è assolutamente indispensabile per riempire il vuoto che si fa nell'erario per l'abolizione soltanto della tassa sul secondo palmento.

**MORANA.** È più ortodosso del Senato.

**SELLA.** Ma io non mi occupo del Senato; che volete mai? Credo che non sia niente regolare questo parlare sempre qui del Senato, per conseguenza io voto sempre secondo che la mia coscienza mi detta; gli altri votino secondo la coscienza loro.

L'onorevole presidente ha domandato alla Commissione dei titoli da darsi alle due leggi. Mi pare che i titoli potrebbero essere per la legge che fu già votata: « Disposizioni intorno alla tassa della fabbricazione degli spiriti, della birra e della cicoria, » imperocchè effettivamente la legge provvede alla riscossione di questa tassa. Poi il titolo della se-

conda legge composta di due articoli che ora stiamo per votare, potrebbe essere: « Ammontare della tassa di fabbricazione degli spiriti. »

*Voci.* Modificazioni.

**SELLA.** Modificazioni, dicano quello che vogliono. Modificazioni dell'ammontare della tassa, allora, perchè vi sono due cose, una è l'amministrazione della tassa e l'altra...

**MANTELLINI.** Sarebbe la tariffa.

**DEPRETIS.** La modificazione più importante è l'aumento.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone...

**SELLA.** Se vogliono si può dire modificazione della tariffa della tassa sugli alcool.

**PRESIDENTE.** Dunque il titolo della legge che fu fin qui discussa ed approvata per alzata e seduta sarebbe questo: *Disposizioni intorno alla tassa della fabbricazione degli spiriti, della birra e della cicoria.*

Quella di cui si comincia la discussione dovrebbe intitolarsi così: *Modificazioni alla tariffa per la tassa di fabbricazione degli spiriti.*

Ora verremo ai voti sull'articolo proposto dall'onorevole Cancellieri, del quale è stata chiesta la divisione. Lo rileggo:

« La tariffa stabilita nell'articolo precedente non sarà applicata se non contemporaneamente alla applicazione della legge sull'abolizione dei cereali inferiori... »

**SELLA.** Alla promulgazione suppongo voglia dire.

*Una voce.* Alla promulgazione.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io mi era alzato appositamente per proporre di fare questa modificazione.

**PRESIDENTE...** « contemporaneamente alla promulgazione della legge per l'abolizione immediata della tassa sui cereali inferiori... »

Questa sarebbe la prima parte; poi la seconda: « ... e per l'abolizione graduale della tassa sui cereali superiori. »

Su questa seconda parte è chiesta la votazione nominale.

*Voci.* Oh! oh! (*Rumori*)

*Una voce.* Discrezione!

*Voci a sinistra.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli deputati che hanno domandato la votazione nominale, vista l'accoglienza che la Camera fa a questa domanda, la ritirano o la mantengono?

*Voci a sinistra.* Sì! sì! Mantengono.

**PRESIDENTE.** Onorevole Patrizii, insiste?

*Voci.* No! no!

**PATRIZII.** Insisto.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

**PRESIDENTE.** Dunque verremo ai voti sulla parte prima di questo articolo per alzata e seduta.

Rileggo la prima parte:

« La tariffa stabilita nell'articolo precedente (di questa seconda legge) non sarà applicata se non contemporaneamente alla promulgazione della legge per l'abolizione immediata della tassa sui cereali inferiori. »

(È approvato.)

Ora verremo alla votazione per la seconda parte che è, come ho già letto, la seguente: « e per l'abolizione graduale della tassa sui cereali superiori. »

Su questa seconda parte è chiesta la votazione nominale (*Oh! oh!*) dagli onorevoli Patrizi, Cefali ed altri. (*Rumori*)

Dunque si procederà alla chiama.

Coloro i quali approvano questa seconda parte dell'articolo Cancellieri, risponderanno *sì*; coloro che intendono di respingerla, risponderanno *no*. (*Rumori*)

Onorevoli colleghi, li prego di far silenzio, altrimenti i segretari non possono notare i voti.

**MARIOTTI, segretario.** (*Fa la chiama*)

Risposero *sì*:

Abignente — Adamoli — Allievi — Amadei — Angeloni — Antonibon — Asperti — Assanti-Pepe — Avezzana.

Baccelli — Baratieri — Basetti Giovanni Lorenzo — Bernini — Bertani Agostino — Billia — Bizzozero — Borelli Giovanni Battista — Borruso — Botta — Branca — Brin — Brunetti.

Cadenazzi — Calcagno — Cancellieri — Caranèini — Carbonelli — Cefali — Cerulli — Cherubini — Cocconi — Cocco-Ortu — Coccozza — Coppino — Cordopatri — Cordova — Costantini.

Damiani — D'Arco — De Dominicis Teodosio — Del Giudice — Della Croce — Dell'Angelo — Delie Favare — Delvecchio — Del Zio — De Manzoni — Depretis — De Riseis — De Vitt — Di Baucina — Di Gaeta — Di Pisa — D'Ippolito — Di Santa Elisabetta.

Elia.

Fabbrici — Fabris — Fabrizi Nicola — Fabrizi Paolo — Farina Emanuele — Favara — Ferracciù — Ferrini — Filopanti — Florena — Folcieri.

Garau — Gattelli — Gentinetta — Geymet — Ghiani-Mameli — Giacomelli Angelo — Giudice — Giudici Giuseppe — Golia — Gorio — Griffini — Guarrasi.

Incagnoli — Indelicato — Indelli — Inghilleri. Lacava — Lagasi — La Porta — Lazzaro — Lovito.

Maffei — Magliano — Majocchi — Marani —

Marazio — Mascilli — Massarucci — Maurigi — Mazza — Meardi — Melchiorre — Meyer — Micali — Monzani — Morana — Morelli Salvatore — Mussi.

Negrotto Cambiaso.

Oliva.

Panattoni — Parenzo — Pasquali — Patrizii — Pericoli Giovanni Battista — Perroni-Paladini — Plutino Agostino — Polti — Ponsiglioni — Pontoni.

Randaccio — Ranzi — Ratti — Ronchetti Tito. Salaris — Seismit-Doda — Serra — Sole — Solidati-Tiburzi.

Taiani — Toaldi — Toscanelli — Trevisani Giovanni — Tumminelli-Conti.

Umana.

Valsecchi — Visocchi.

Zanardelli — Zanolini — Zarone — Zeppa.

Risposero *no*:

Agostinelli — Alli-Maccarani — Arese — Arbib — Arnulfi.

Bartolucci-Godolini — Basteris — Bonghi — Bonvicini — Borgnini — Bortolucci — Breda.

Cagnola Giovanni — Calciati — Campostrini — Cavalletto — Chiaves — Chigi — Cittadella — Colpi — Companè — Corbetta — Corsini.

D'Amico — De Crecchio — De Dominicis Antonio — De Pazzi — Di Carpegna.

Ercole.

Fambri.

Gabelli — Genala — Gessi — Giacomelli Giuseppe — Giudici Vittorio — Guiccioli.

Lioy — Lucchini — Luzzatti.

Maldini — Mancardi — Mangilli — Mantellini — Marchiori — Mariotti — Martinelli Giovanni — Marzi — Marzotto — Maurogòonato — Minghetti.

Odiard — Oggero.

Papadopoli — Perazzi — Piccoli.

Razzaboni — Riberi — Righi — Roncalli — Ronchei.

Sella — Simonelli — Sonnino.

Tenani — Trompeo.

Viarana.

Zucceni.

*Si astennero:*

Aporti — Cattani-Cavalcanti — Favale — Grossi — Nervo — Orsetti — Plebano — Sani — Simoni.

*Assenti:*

Alario — Aliprandi — Allione — Alvisi — Anguissola — Antona-Traversi — Antongini (in congedo) — Arcieri — Arisi — Argenti — Arrigassi (in congedo).

Bajocco — Balegno (in congedo) — Ballanti —

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

Barazzuoli (in congedo) — Basetti Atanasio — Basso — Berio — Bertani Giovanni Battista — Berfi Domenico (in congedo) — Berti Ludovico (in congedo) — Bertolè-Viale — Bertolini — Biancheri — Bianchi (in congedo) — Billi — Biondi — Bonacci — Bordonaro Chiaromonte — Borelli Bartolomeo — Borghi — Borromeo (in congedo) — Bosselli (in congedo) — Bove — Bovio — Buonomo.

Càfici (in congedo) — Cagnola Francesco — Camici (in missione) — Caminnecki — Cannella (in congedo) — Cantoni — Canzi — Capilongo — Capo — Capponi — Carcani — Carini (ammalato) — Carnazza — Carrelli — Castagnola — Castellano — Catucci — Cavallotti — Ceci — Celesia (in congedo) — Ceraolo-Garofalo — Ceresa (ammalato) — Chinaglia (in congedo) — Chimirri — Ciliberti — Ccdronchi (in congedo) — Colombini — Colonna di Reitano — Comin — Correale — Correnti — Corvetto (in congedo) — Cosentini — Cotta Ramusino — Crispi — Cucchi Francesco — Cucchi Luigi (in congedo) — Cutillo — Cuturi (in congedo).

Davicini (in congedo) — Davico (in congedo) — Del Carlo — Della Marmora (in congedo) — Della Rocca (in congedo) — Della Somaglia — De Renzis (in congedo) — De Saint-Bon — Desanctis — Dezza — Diana — Di Belmonte — Di Blasio (in congedo) — Diligenti — Di Masino — Di Rudini — Di Sambuy (in congedo) — Di San Donato — Dossena (in congedo).

Englen.

Fabbricotti (in congedo) — Fabretti — Faina (in congedo) — Falconi — Fano — Farina Nicola (in congedo) — Fazio — Ferrara — Ferrari — Finzi — Fornaciari (ammalato) — Fossombroni (in congedo) — Franceschelli — Fratellini (in congedo) — Frenfanelli — Frescot — Frisari (in congedo) — Friscia — Fusco.

Gaetani di Laurenzana (in congedo) — Gandolfi — Garibaldi Giuseppe — Garibaldi Menotti — Garzia — Genoese — Gerardi — Germanetti — Giambastiani (in congedo) — Giovannini (in congedo) — Glisenti — Gori-Mazzoleni — Gorla — Gorra — Greco (in congedo) — Gritti (in congedo) — Guala — Guarini (in congedo).

Imperatori — Imperatrice (in congedo) — Incontri (in congedo) — Isolani (in congedo).

Lacapra — Lanza — Lanzara — Leardi — Levi — Libetta — Lolli (in congedo) — Longo (in congedo) — Lualdi — Lucca (in congedo) — Lugli (in congedo) — Luscia.

Macry — Malacari — Maierà — Mancini (in congedo) — Marchese — Marcora (in congedo) — Mari — Marolda-Petilli (in congedo) — Marselli — Martelli — Martelli-Bolognini — Martinelli Ago-

stino — Martini (in missione) — Martinotti — Martire — Massa — Mazzarella — Mazziotti — Melodia (in congedo) — Merizzi — Merzario — Miani (in congedo) — Micheli — Minervini (ammalato) — Minich — Mocenni (in missione) — Minucci — Molfino (in congedo) — Molinari — Mongini — Morelli Donato — Mordini — Morini (in congedo) — Morrone — Muratori — Musolino.

Nanni — Napodano — Nicastro (in congedo) — Nicotera — Nobili (in congedo) — Nocito.

Omodei (in congedo) — Orilia.

Pace — Paccelli — Pandolfi — Parisi-Parisi (in congedo) — Parpaglia — Paternostro — Pellegrino — Pepe — Pericoli Pietro — Peruzzi (in congedo) — Petruccelli — Pianciani (in missione) — Picardi — Piccinelli — Pierantoni (in congedo) — Pirisi-Siotto — Plutino Fabrizio (in congedo) — Podestà (in congedo) — Polvere — Praus — Primerano — Puccioni (in congedo) — Pulcrano.

Quartieri (in missione).

Raffaele — Raggio (in congedo) — Ranco (in congedo) — Ranieri — Restelli (in congedo) — Ricasoli — Ricotti — Ripandelli — Rizzardi (in congedo) — Robecchi — Roberti — Rogadeo — Romano Giuseppe (in congedo) — Romano G. D. (in congedo) — Romeo — Ronchetti Scipione — Rossi (in congedo) — Rubattino — Ruggeri.

Sacchetti — Saladini (in congedo) — Salemi-Oddo — Salomone — Saluzzo (in congedo) — Sambiasi — Sanguinetti G. Antonio — Sanguinetti Adolfo — Sannia — Savini — Secondi — Serafini — Serazzi — Serristori — Sforza-Cesarini — Sipio — Sorrentino (in congedo) — Spalletti (in congedo) — Spantigati — Spaventa — Speciale — Sperino — Sprovieri.

Tedeschi (in congedo) — Tenca — Tenerelli — Tiberio — Tomasini — Tortorici — Toscano Gaetano — Toscano Pietro — Tranfo — Trevisani Giuseppe — Trinchera.

Ungaro (in congedo).

Vacchelli — Vayra — Vastarini-Cresi (in congedo) — Velini — Venturi — Viacava — Villani — Visconti-Venosta — Vitale (in missione) — Vollaro.

Zizzi — Zuccaro.

PRESIDENTE. Risultamento della votazione nominale sulla seconda parte dell'articolo proposto dall'onorevole Cancellieri.

Presenti . . . . . 214

Votanti . . . . . 205

Risposero sì . . . . . 138

Risposero no . . . . . 67

Si astennero . . . . . 9

(La Camera approva.)

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

Ora l'articolo primo di questo secondo disegno di legge, che è l'articolo 14 dell'antico progetto, fu compiutamente discusso. Si tratta di votarlo. Lo rileggo:

« La tassa interna di fabbricazione degli spiriti, e la sovratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura di centesimi sessanta per ogni ettolitro, e per grado dell'alcolometro centesimale alla temperatura di gradi 15, 56 del termometro centigrado. »

Chi approva questo articolo primo del secondo disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Ora l'articolo testè votato, e proposto dall'onorevole Cancellieri, è divenuto 2 e sostituisce l'articolo 22. Per conseguenza è così votato anche il secondo disegno di legge.

Ora però debbo far votare il complesso dell'articolo proposto dall'onorevole Cancellieri.

Lo rileggo.

Prego di riprendere i loro posti. Vedono che si tratta di venire alla votazione sul complesso dell'articolo.

« Art. 2. La tariffa stabilita nell'articolo precedente non sarà applicata se non contemporaneamente alla promulgazione della legge per l'abolizione immediata della tassa sui cereali inferiori e per l'abolizione graduale della tassa sui cereali superiori. »

Chi approva quest'articolo 2 è pregato d'alzarsi. (Fatta prova e controprova è approvato.)

#### DISCUSSIONE RIGUARDANTE L'ORDINE DEL GIORNO DA STABILIRSI PER LA TORNATA DI DOMANI.

**PRESIDENTE.** Ora credo che la Camera desideri di tenere domani due sedute. (Sì! sì!)

Nella seduta antimeridiana, alle ore 9, si continuerà la discussione dei bilanci. Nella seduta pomeridiana, alle ore 2, si continuerà la discussione delle altre leggi all'ordine del giorno.

Farei però preghiera agli onorevoli deputati di volermi permettere che la seduta delle ore 2 s'incominciasse con un breve Comitato segreto; perchè devo render conto di un incarico che la Camera, nell'ultimo Comitato segreto, volle affidare alla Presidenza (Sì! sì!) poi alle 2 1/2, poichè il Comitato segreto spero sia di pochi minuti, si discuteranno i disegni di legge che sono all'ordine del giorno.

L'onorevole Minghetti e l'onorevole Luzzatti hanno mandato alla Presidenza un disegno di legge di loro iniziativa, che sarà trasmesso agli uffizi perchè ne ammettano la lettura.

#### ANNUNZIO DI UNA DOMANDA D'INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO PANATTONI AL MINISTRO GUARDASIGILLI.

**PRESIDENTE.** Essendo presente l'onorevole ministro guardasigilli, do lettura di una domanda d'interrogazione dell'onorevole Panattoni, che è già stata letta due volte.

La rileggo:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia intorno a modificazioni portate al testo deliberato dalla Camera nella pubblicazione della legge sul riordinamento del notariato. »

Panattoni.

Domando all'onorevole ministro se e quando intenda rispondere a quest'interrogazione.

**VARÈ, ministro di grazia e giustizia.** Io sono prontissimo; risponderai anche ora: ma domandare che quest'interrogazione venisse discussa dopo le leggi urgenti, per non intralciare i lavori della Camera, quantunque, come dico, io sia pronto a rispondere anche subito.

*Voci.* Sì! sì! Ha ragione!

**PANATTONI.** Non credo che l'onorevole guardasigilli possa pensare che l'interrogazione ch'io intendo rivolgergli sia per arrecare difficoltà alle proposte di legge che ci occupano. Poche parole basteranno per lo svolgimento di quest'interrogazione, cui si ricollega un concetto di prerogative costituzionali. Pregherei quindi l'onorevole guardasigilli di acconsentire che si svolga nel principio dell'adunanza di domani.

*Voci.* No! no! Adesso!

**PANATTONI.** Se si vuol sentirne ora lo svolgimento, sono pronto. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Scusi, onorevole Panattoni, vede che sono le sette e mezza.

**PANATTONI.** L'onorevole guardasigilli...

**PRESIDENTE.** L'onorevole guardasigilli propone che questa interrogazione sia svolta dopo esaurita la discussione delle proposte di legge che sono all'ordine del giorno. (Sì! sì!)

L'onorevole Panattoni, accetta la proposta dell'onorevole ministro?

Mi pare che l'accoglienza fatta dalla Camera alla sua domanda non gli consigli d'insistervi.

**PANATTONI.** Dopo lo svolgimento delle leggi che ora ci occupano, ma prima di votarle. (*Rumori vivissimi*)

*Voci.* No! no!



SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

**ANNUNZIO DI UNA DOMANDA D'INTERROGAZIONE DEI DEPUTATI SANI E COMPANS AL MINISTRO DELLA GUERRA.**

**PRESIDENTE.** All'onorevole ministro della guerra è pure indirizzata una domanda d'interrogazione la quale è del tenore seguente:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro della guerra sulle disposizioni emanate il 10 corrente per mutazioni alla divisa degli ufficiali.»  
Sani e Compans.

Prego l'onorevole ministro della guerra di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Quando saranno votate le leggi urgenti che si trovano all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro della guerra dichiara egli pure che sarà pronto per rispondere a questa interrogazione quando sia esaurita la discussione delle proposte di legge che sono all'ordine del giorno.

Non si può fare tutto in una volta.

**SANI.** Chiedo di parlare.

La mia interrogazione ha un carattere affatto speciale.

È stato pubblicato un decreto reale il quale muta la divisa ad 8500 ufficiali dell'esercito permanente ed a circa 6000 ufficiali della milizia mobile, delle truppe di complemento e della riserva. Se si lascia passare un certo tempo, naturalmente questa disposizione andrà in esecuzione, ed allora l'interrogazione rimane rimandata alle calende greche, e non se ne fa più nulla. Ci sono tutti i sottotenenti di nuova nomina...

**PRESIDENTE.** Mi pare che svolga ora l'interrogazione. (*ilarità*)

**SANI.** Pregherei l'onorevole ministro di accettare che l'interrogazione sia svolta domani o dopo domani.

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Abbiamo una proposta di legge per la fabbricazione d'armi portatili che è breve, ed altre proposte di legge che sono punti essenziali.

Credo che sia più interessante discutere tali disegni di legge che svolgere questa interrogazione. Questo si potrà fare dopo votate tali leggi. Allora sarò a disposizione dell'onorevole Sani e della Camera.

**PRESIDENTE.** Dunque, non insistendo, sarà posta all'ordine del giorno dopo la discussione di queste leggi.

Ora io debbo fare una vivissima preghiera alla

Giunta delle elezioni. Vi sono diverse elezioni intorno alle quali la Giunta stessa deve ancora riferire: la Giunta dev'essere penetrata della necessità che, prima di separarci, gli eletti conoscano la loro condizione, e che gli elettori siano rappresentati.

Per conseguenza la Giunta, che è convocata per lunedì, faccia il possibile di trovarsi in numero. È una pubblica preghiera che faccio alla Giunta.

L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

**INDELLI.** Ho domandato di parlare come segretario della Giunta. Il presidente essendo assente è per me una necessità di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha ottenuto un congedo di 20 giorni.

**INDELLI.** Sopra un'elezione doveva riferire l'onorevole Villa che oggi è al banco dei ministri; sopra un'altra doveva riferire l'onorevole Correale che per motivi di famiglia è assente; io sono sempre qui, e perciò intendo di scolare me e gli altri che sono presenti. La Giunta è convocata per lunedì.

**SANI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Su che cosa?

**SANI.** Io non ho inteso cosa sia stato stabilito intorno alla mia interrogazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro ha proposto, ed io ho dichiarato che mi pareva, se ella non insisteva, che dovesse intendersi accettata la proposta dell'onorevole ministro, di differire cioè la sua interrogazione dopo esaurito l'ordine del giorno.

**SANI.** Allora tanto vale che la ritiri.

**PRESIDENTE.** Faccia una proposta diversa ed io la metterò ai voti; faccia la proposta per domani e la porrò ai voti.

**SANI.** Allora propongo domani in principio di seduta.

**PRESIDENTE.** Dunque, onorevoli colleghi, prendano i loro posti, che si deve votare.

L'onorevole ministro della guerra ha proposto che l'onorevole Sani si contentasse di svolgere la sua interrogazione allorquando fossero esaurite le leggi che si trovano all'ordine del giorno.

L'onorevole Sani invece insiste perchè la sua interrogazione sia svolta in principio della seduta di domani nelle ore pomeridiane.

*Voci.* No, antimeridiane!

**PRESIDENTE.** È così?

**SANI.** Per me nelle ore antimeridiane o pomeridiane fa lo stesso.

**PRESIDENTE.** Non posso mettere ai voti un dilemma. (*Si ride*)

**SANI.** Nelle ore antimeridiane.

**PRESIDENTE.** Il ministro della guerra mi dice che non si può trovare nelle ore antimeridiane.

**SANI.** Allora nelle ore pomeridiane.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

**PRESIDENTE.** La proposta che più si scosta dall'ordine del giorno è quella dell'onorevole Sani. Egli propone che la sua interrogazione sia svolta domani in principio della seduta pomeridiana. Per conseguenza io pongo ai voti in prima questa proposta; non è accettata dal ministro. (*Rumori*)

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

*Voci.* Il ministro accetta?

**PRESIDENTE.** Il ministro non l'accetta; l'ho già detto dieci volte. (*Si ride*)

Dunque coloro che approvano questa proposta sono pregati d'alzarsi.

(Non è approvata.)

Metto ai voti la proposta dell'onorevole ministro; che cioè l'interrogazione dell'onorevole Sani sia svolta dopo esauriti tutti i disegni di legge che sono all'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(La Camera approva.)

L'onorevole Depretis ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

**DEPRETIS.** Io vorrei pregare il presidente e la Camera di mettere all'ordine del giorno fra i disegni di legge d'urgenza, quello interessantissimo sui titoli rappresentativi dei depositi bancari. È un progetto vivamente desiderato da tutte le Banche popolari, su cui non c'è dissenso, e che, secondo me, farà molto onore alla Camera se l'approverà prima di separarsi.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, s'intenderà accettata l'istanza fatta dall'onorevole Depretis perchè sia iscritto all'ordine del giorno anche questo disegno di legge. (*Sì! sì!*)

(È accettata questa proposta.)

Dunque domani mattina alle 9 vi sarà seduta pubblica pel seguito della discussione del bilancio dei lavori pubblici...

*Voci.* E finito! è finito!

*Altre voci.* No, non è finito!

**PRESIDENTE.** No, non è ancora finito.

Dunque, seguito della discussione del bilancio dei lavori pubblici, di quelli delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'entrata e degli affari esteri.

Nella seduta pomeridiana, alle 2 Comitato segreto; poi appena finito questo breve Comitato segreto, discussione dei disegni di legge già iscritti all'ordine del giorno, coll'aggiunta di quello per cui ha fatto istanza l'onorevole Depretis.

La seduta è levata alle 7 40.

*Ordine del giorno per le tornate di domani:*

(Alle ore 9 antimeridiane.)

Discussione dei bilanci di definitiva previsione della spesa per il 1879:

del Ministero dei lavori pubblici (seguito);

- » delle finanze;
- » del tesoro;
- » della pubblica istruzione;
- » dell'entrata;
- » degli affari esteri.

(Alle ore 2 pomeridiane.)

Comitato segreto indi seduta pubblica per la discussione dei progetti di legge:

1° Convenzione monetaria conchiusa tra l'Italia, la Francia, la Grecia, il Belgio e la Svizzera;

2° Modificazione della legge intorno alla tassa di registro e bollo;

3° Maggiore spesa per la fabbricazione di armi portatili;

4° Pagamento trimestrale della rendita consolidata al portatore e mista;

5° Sulla proroga dei trattati di commercio;

6° Esonerazione delle quote minime di tassa sui terreni e sui fabbricati;

7° Convenzione pel riscatto delle ferrovie romane;

8° Esenzione daziaria dei materiali occorrenti alla costruzione dei galleggianti;

9° Disposizioni relative all'amministrazione del Fondo per il culto;

10° Facoltà alla Cassa depositi e prestiti di prorogare i termini stabiliti pel pagamento dei mutui da essa concessi;

11° Sui titoli rappresentativi dei depositi bancari;

12° Spesa per riparare ai guasti cagionati dall'uragano dello scorso febbraio agli stabilimenti marittimi del 1° e del 2° compartimento;

13° Convenzione per la costruzione di un carcere cellulare nella città di Piacenza;

14° Modificazione della legge 7 luglio 1876 sulla reintegrazione dei gradi militari a coloro che li perdettero per causa politica.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI

*Reggente l'ufficio di revisione.*